



i Quaderni della Camera



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
VENEZIA

## DIECI ANNI DI REGISTRO IMPRESE quali prospettive per il futuro?

Mestre - Venezia - Venerdì 24 marzo 2006



**Q4**

Supplemento al nr. 3/2006 di "Giornale Economico"  
Poste Italiane Spa  
Sped. in Abb. Postale - 70% DR CB VE

Finito di stampare: ottobre 2006  
Produzioni Media Brokers s.r.l.  
Progetto grafico: Elena Pietrogrande

**2**



# DIECI ANNI DI REGISTRO IMPRESE quali prospettive per il futuro?

Mestre - Venezia - Venerdì 24 marzo 2006



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
VENEZIA



**Q4**

## Indice

pagina

**5**

**Introduzione** **Dott. Roberto Crosta**  
*Conservatore Registro Imprese di Venezia*

pagina

**5**

**Prima parte**  
**Saluto** **Ing. Massimo Albonetti**  
*Presidente della Camera di Commercio di Venezia*

pagina

**8**

**Intevento** **Prof. Vincenzo Donativi**  
*Università LUM Jean Monnet Casamassima di Bari*  
**“Tendenze evolutive nella funzione del Registro Imprese alla luce delle recenti riforme”**

pagina

**30**

**Intervento** **Dott. Pierluigi Sodini**  
*Unioncamere Roma*  
**“Dieci anni del Registro Imprese: riflessioni e prospettive”**

pagina

**38**

**Intervento** **Dott. Paolo Ghezzi**  
*Infocamere*  
**“Tra tecnologia e diritto: a best practice del Registro Imprese italiano”**

pagina

**44**

**Intervento dal pubblico**

pagina

**47**

**Risposta** **Prof. Vincenzo Donativi**

pagina

**52**

**Seconda parte**  
**Intervento** **Dott.ssa Maria Cristina Venturelli**  
*Conservatore Registro Imprese di Ravenna*  
**“Il Registro Imprese e la sua consultazione come strumento di pianificazione economica”**

pagina

**65**

**Intervento** **Dott.ssa Enrica Croda**  
*Università di Venezia*  
**“Il valore economico del Registro Imprese”**

*Moderatore:* **Dott. Roberto Crosta**



Benvenuti a tutti.

Oggi festeggiamo i 10 anni del Registro delle Imprese. E' una tappa importante per questo importante ufficio che cura l'anagrafe di tutte le imprese.

In particolare è importante per Venezia, la Camera di Commercio che ha tenuto a Battesimo una delle principali novità del Registro delle Imprese, la sua telematizzazione. La parola subito al Presidente Albonetti per l'indirizzo di saluto.

Dò il benvenuto a tutti quelli che oggi hanno voluto condividere con noi questa data che segna i 10 anni del Registro Imprese, ma che vuole essere anche un esame di tutto quello che è lo sviluppo di questo strumento importante, che è stato messo a disposizione alle imprese da parte delle Camere di Commercio. Sono passati molto velocemente questi 10 anni e questo importante strumento di informazione e trasparenza economica ha fatto molta strada, grazie anche agli investimenti effettuati da tutte le Camere di Commercio e da Infocamere, che rappresenta il sistema informativo delle Camere di Commercio. Creare un registro completamente informatizzato allora pareva un azzardo, oggi sicuramente possiamo dire che è un importante successo ottenuto dal sistema delle Camere di Commercio.

Da qualche anno a questa parte per le società il registro è completamente informatizzato, in quanto tutti gli atti arrivano per via telematica, con l'utilizzo anche della firma digitale. Voglio ricordare a tal proposito, anche con un po' di immodestia, l'esperienza pionieristica della Camera di Commercio di Venezia, che tra le prime in Italia ha creduto nella scommessa del telematico, diventando poi un modello da seguire e da imitare non solo tra le Camere di Commercio, ma anche da parecchi altri enti pubblici che questa strada hanno intrapreso. Questo è sicuramente avvenuto in Camera di Commercio di Venezia per la grande dedizione che tutto il personale del Registro Imprese ha messo in campo per lo sviluppo del progetto nel suo complesso, per questo consentitemi di rivolgere un grazie sentito per tutto il

## **Introduzione**

**Dott. Roberto Crosta**


*Conservatore Registro  
Imprese di Venezia*

## **PRIMA PARTE**

### **Saluto**

**Ing. Massimo Albonetti**

*Presidente della Camera  
di Commercio di Venezia*



Q4

lavoro che è stato svolto in questi anni da tutto il personale per arrivare a questi grandi risultati.

Ci aspetta però adesso una nuova sfida: quella di far diventare sempre più il Registro Imprese uno strumento anche di informazione e di sviluppo nella politica commerciale ed economica. Infatti, tutti gli operatori, e in particolare le imprese, si rendono conto del grande potenziale informativo del Registro delle Imprese, di quante informazioni si possono ottenere grazie al grande lavoro di chi trasmette i dati, ma anche di chi li tratta, ma occorre sviluppare ancora di più questa grande banca dati, dobbiamo far conoscere a tutti queste grandi potenzialità del Registro Imprese. La consultazione degli atti, la possibilità di elaborare elenchi di imprese, anche complessi, rappresentano degli importanti strumenti per poter prendere delle decisioni ed anche sia per le scelte che riguardano tutta la collettività, che per le scelte anche del singolo imprenditore.

Riteniamo che sia compito nostro come Camera di Commercio, ma anche di tutti voi, consulenti e professionisti delle imprese, portare a conoscenza degli imprenditori le potenzialità di questo strumento importante: tutte le funzionalità del Registro delle Imprese. Siamo in un contesto economico dove ormai l'informazione è fondamentale, è il primo strumento che serve alle imprese, che serve al mondo economico per poter conoscere se stesso e per poter presentarsi agli altri. Il Registro delle Imprese può essere un ulteriore vantaggio competitivo, in particolare tramite l'utilizzo del sistema on line telematico, che offre un servizio molto importante, come quello relativo all'accesso dei dati del Registro europeo delle Imprese. Al momento si tratta di informazioni che riguardano tutte le notizie sulle imprese di 15 paesi europei, ma presto, l'allargamento è prossimo, avremo un panorama di paesi decisamente più importante.

La trasparenza dell'informazione anche per ciò che concerne i rapporti transfrontalieri rappresenta una nuova frontiera, che ormai è una realtà precisa per il Registro Imprese, che permetterà di dialogare ed avere notizie certe sugli interlocutori che trattano affari con le nostre imprese. Anche su questo progetto Camera di Commercio di Venezia è all'avanguardia e guarda al futuro con grandi prospettive,



ma sempre con un occhio ben aperto sulla realtà locale, per aumentare l'efficienza dei propri uffici e per fornire risposte sempre più pronte e precise a tutto il sistema economico, che è sempre più improntato sulla velocità di reperimento delle informazioni e sullo scambio delle informazioni stesse. Abbiamo fatto molto, credo, in tal senso in questi ultimi anni, crediamo di poter fare ancora molto per essere sempre più a servizio delle imprese.

L'impegno, l'ho già detto prima, lo ha dimostrato la Camera di Commercio attraverso la dedizione del proprio personale, è stato messo tutto, con entusiasmo, lo stesso entusiasmo che c'era il primo giorno in cui abbiamo avviato il Registro delle Imprese, oggi lo abbiamo al compimento del decimo anno. Credo che questo entusiasmo sia importante e proprio per poter dare ancora strumenti in più alle imprese per affrontare la sfida della globalizzazione, sfida nella quale l'informazione è diventata fondamentale per poter essere competitivi e per poter affrontare i mercati più lontani, senza avere paura di quello che può succedere. Ancora consentitemi un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito a fare questo grande passo in avanti del sistema delle Camere di Commercio e specificatamente della Camera di Commercio di Venezia, oggi siamo qui a festeggiare per merito loro e siamo convinti di poter dire la nostra perché ancora, come dicevo prima, c'è un grande entusiasmo nell'aumentare l'efficienza del sistema. Grazie e buon lavoro a tutti per questa giornata.

Grazie Presidente. Entrando nel vivo dei lavori il primo contributo è quello del professor Vincenzo Donativi dell'Università Jean Monnet di Bari, che ci parlerà delle tendenze evolutive nella funzione del Registro Imprese alla luce delle recenti riforme. Il professor Donativi ritengo sia uno dei massimi esperti a livello accademico del Registro Imprese, foss'altro perché ha dato numerosi contributi dottrinari alle vicende del Registro Imprese e anche perché le ha seguite un po' tutte dalla nascita, quindi è con piacere che lo ascoltiamo su queste nuove tendenze.



**Dott. R. Crosta**



Q4

## Intervento

**Prof. Vincenzo Donativi**

*Università LUM Jean Monnet  
Casamassima - Bari*



Grazie Roberto, soprattutto dell'amicizia che condiziona sempre le tue presentazioni. Buongiorno a tutti. L'argomento oggetto della mia relazione è quello delle tendenze evolutive nella funzione del Registro delle Imprese alla luce delle recenti riforme. È evidente che per cogliere le tendenze evolutive bisogna fare intanto un passo indietro e mettere a fuoco quelle che sono le funzioni originarie, quelle originariamente attribuite al Registro delle Imprese, che poi si sarebbero evolute nel tempo, quindi andare anche alla concezione che del Registro delle Imprese aveva lo stesso Codice del 1942, che lo concepì nel modo in cui poi, sia pure con una serie di ammodernamenti, lo abbiamo e l'utilizziamo oggi, per poi vedere come la funzione originaria concepita dal Codice Civile si sia arricchita ed evoluta soprattutto alla luce della normazione succedutasi nell'ultimo decennio.

Una premessa che farei però è questa. Nell'individuare la funzione originaria e poi successivamente evolutasi del Registro delle Imprese, io tenderei a distinguere due aspetti: quella che definirei una funzione generica del Registro delle Imprese o generale e quelle che sono le funzioni specifiche del Registro Imprese. La funzione generica o generale la individuerei nell'essere il Registro Imprese strumento di pubblicità legale. In questo senso cioè tenderei ad identificare nel Registro delle Imprese una funzione di carattere generale che non è peculiare del Registro delle Imprese, ma è propria di qualunque strumento di pubblicità legale, e che quindi Registro delle Imprese assolve in quanto strumento di pubblicità legale. Questa è la funzione genericamente informativa o di trasparenza, che magari i non addetti ai lavori tendono a identificare come unica vera funzione del Registro Imprese o la funzione principale, la più importante del Registro Imprese, ma che invece gli addetti ai lavori sanno benissimo essere solamente un aspetto, se vogliamo generico o generale, al quale occorre affiancare altri aspetti più specifici.


Distinguerai quindi questa funzione generica o generale dalle funzioni specifiche, quindi quelle che identificano il Registro delle Imprese all'interno del genus degli strumenti di pubblicità legale nella sua peculiarità, nella sua specificità. Questa distinzione serve per non cadere



nell'equivoco, purtroppo molto diffuso, di identificare il Registro Imprese solo come strumento di informazione, cioè la cui funzione sarebbe esclusivamente quella informativa, e serve naturalmente per poter cogliere più adeguatamente poi le tendenze evolutive che si sono manifestate nell'ultimo decennio, che non riguardano tanto la funzione generica quanto le funzioni specifiche. Partiamo da questa funzione generica allora. Il Registro delle Imprese è definibile come uno strumento di pubblicità legale, che a sua volta è definito dalla migliore dottrina, faccio riferimento per tutti a Pugliatti, quindi una monografia degli anni cinquanta, ma che è rimasta poi il monumento scientifico in materia di pubblicità legale, definita come quel complesso, "di meccanismi predisposti dall'ordinamento positivo al fine di rendere possibile abbastanza agevolmente e con sufficiente grado di certezza la conoscenza di atti od eventi produttivi di conseguenze giuridiche a chiunque ne abbia desiderio". Questa è la definizione che Pugliatti dava di pubblicità legale.

Mezzo di pubblicità nel senso che, come dice l'espressione stessa, è un mezzo per fornire al pubblico dati, informazioni circa fatti o atti relativi ai soggetti che svolgono attività di impresa, quindi di pubblicità nel senso di rendere pubbliche certe cose, di fornire al pubblico un'informazione, legale o di diritto, per contrapporlo ai mezzi di pubblicità di fatto, che sono quelli come, ad esempio, il possesso quale strumento per manifestare all'esterno la propria titolarità di un diritto reale su un bene mobile, la proprietà di un bene mobile, il pegno su un bene mobile, si acquisiscono e si manifestano attraverso il possesso, dunque il possesso è un mezzo esso stesso di pubblicità sia pure di fatto o ancora i mezzi idonei con cui una società semplice secondo il Codice Civile può portare a conoscenza dei terzi eventuali pattuizioni limitative della responsabilità di uno o più soci o pattuizioni limitative della rappresentanza di uno o più amministratori, mezzi idonei.

Questi mezzi idonei sono mezzi di pubblicità di fatto in quanto è una pubblicità che si attua attraverso mezzi rimessi alla scelta spontanea della parte interessata a rendere pubblica l'informazione, quindi non mezzi predisposti dall'ordinamento, ma rimessi alla spontanea iniziativa,



Q4

alla spontanea scelta del soggetto interessato. Pubblicità legale dunque in contrapposizione alla pubblicità di fatto: è quella pubblicità che si attua attraverso un complesso di meccanismi predisposti dallo stesso ordinamento positivo, quindi non rimessi alla scelta della parte, non rimessi ad un comportamento fattuale della parte, come nel caso del possesso, ma predisposti dall'ordinamento e quindi identificati dall'ordinamento in un mezzo tipico.

Per essere sintetico e arrivare al punto centrale, quindi un mezzo di pubblicità legale, e come tale anche il Registro delle Imprese, presenta sempre costantemente un profilo funzionale e uno strutturale, che sono strettamente legati tra loro. Quello funzionale è essere un mezzo per rendere pubblici certi fatti, certe informazioni. Tali fatti e informazioni sono resi pubblici con delle caratteristiche fondamentali, che sono quelle dell'accessibilità all'informazione da parte di chiunque ne abbia interesse, con una possibilità di accesso che sia contemporaneamente agevole e sicura, un accesso agevole, garantito dalla presenza di un ufficio pubblico e un accesso sicuro esso stesso garantito dalla presenza di un ufficio pubblico. Per profilo funzionale intendiamo fornire un'informazione a chiunque ne abbia interesse con caratteristiche di accessibilità all'informazione stessa, in modo agevole e sicuro.

Il profilo strutturale è strettamente connesso a quello funzionale. Si tratta di mezzi di pubblicità affidati ad un ufficio pubblico che mette a disposizione della funzione tutta la propria struttura organizzativa o parte della propria struttura organizzativa, quindi i propri mezzi strumentali, e l'esercizio delle proprie attività amministrative, funzioni che andranno ovviamente all'attività di input, quindi di raccolta dei dati, a quella di output, cioè di messa a disposizione del pubblico dei dati stessi, e comprenderanno tutta una serie di attività intermedie, come la tenuta, la conservazione, degli archivi, allo scopo di fornire al meglio il prodotto finale, che è quello di dare al pubblico l'informazione.

Queste caratteristiche sono proprie del Registro delle Imprese e rappresentano la funzione generica del Registro delle Imprese. Riassumendo: il Registro delle Imprese ha la funzione di essere strumento di pubblicità legale, cioè assicurare ai terzi un'informazione agevole e sicura su una




serie di atti e fatti concernenti soggetti che svolgono attività di impresa.

Se però ci fermassimo a questo aspetto, come molto spesso ci si ferma, non potremmo cogliere le tendenze evolutive che caratterizzano il Registro delle Imprese dopo l'ultimo decennio, perché queste tendenze evolutive non hanno aggiunto niente né hanno tolto niente a questa generica funzione informativa, semmai l'hanno migliorata, ma tale funzione genericamente informativa c'era e c'è tuttora.

Per cogliere le tendenze evolutive a mio parere bisogna fare un ragionamento di tipo diverso e a questo proposito farei due premesse metodologiche rapidissime e andrei poi al punto centrale della relazione. La prima premessa metodologica è questa: se voglio cogliere fino in fondo le tendenze evolutive dell'ultimo decennio non posso fermarmi solo alla funzione, ma devo guardare anche alla struttura. Questi aspetti sono interconnessi e finalizzati allo scopo di fornire un'informazione agevole e sicura sui dati relativi all'attività di impresa, dunque colgo in pieno le tendenze evolutive se guardo anche al profilo strutturale e non solo a quello funzionale, come direbbe il titolo della relazione.

Seconda premessa metodologica: identificare la funzione specifica del Registro delle Imprese significa abbandonare l'idea di andare subito allo scopo, all'obiettivo di politica legislativa, sottesa al Registro, e concentrarsi invece sugli effetti delle iscrizioni e dei depositi. L'interprete fa il ragionamento opposto a quello del legislatore. Egli guarda qual è la fattispecie disciplinata dalla legge, verifica quali sono gli effetti giuridici che l'ordinamento collega ad una certa fattispecie e poi fa il procedimento inverso: dagli effetti giuridici ricava la rilevanza giuridica attribuita a quella fattispecie e una volta acquisita la conoscenza della rilevanza giuridica da questo può trarre indicazioni sullo scopo, sulla ratio perseguita da quell'istituto giuridico.

Fatte queste due premesse andiamo nello stesso ordine che ho appena segnato, partiamo dal profilo strutturale. Negli ultimi dieci anni, ma a partire già dalla legge 580 del '93 e poi al dpr 581 del '95, le novità di carattere strutturale sono state enormi, dirompenti, perché prima del '93, prima quindi di questa ondata riformatrice, che ha sconvolto in senso positivo il nostro Registro delle Imprese, dal punto di vista



Q4

strutturale il Registro delle Imprese era gestito in condizione di totale inefficienza, per colpa di nessuno, semplicemente per colpa di un regime normativo che si trascinava dietro per oltre 50 anni una situazione di transitorietà che andava poi, ad un certo punto, rimediato.

Volendo identificare i 5 punti essenziali che descrivono l'aspetto strutturale inefficiente, in cui il Registro delle Imprese viveva fino al 93, direi fondamentalmente questo: primo, era un Registro tenuto dalle cancellerie commerciali dei tribunali, non perché il legislatore avesse fatto una scelta positiva di attribuire alle cancellerie commerciali dei tribunali la tenuta del Registro, ma perché quello fu un rimedio transitorio che doveva essere perseguito, doveva essere attuato in attesa che fosse istituito l'ufficio del Registro delle Imprese. Ricordo prima di tutto a me stesso che nel Codice Civile al 2188 c'era scritto: è istituito l'ufficio del Registro delle Imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Poi c'erano gli artt. 99 e seguenti delle disposizioni transitorie al Codice stesso che dicevano: in attesa che l'ufficio venga istituito intanto il registro lo tengono le cancellerie commerciali dei tribunali. Tale attesa è durata oltre 50 anni.

Il registro era tenuto dalle cancellerie dei tribunali non perché il Codice avesse fatto questa scelta a titolo definitivo, ma perché era una soluzione transitoria in attesa che si trovasse una collocazione più efficiente all'ufficio. Le cancellerie commerciali dei tribunali non nascono per tenere uno strumento di pubblicità legale, non sono pensate, congeniate, attrezzate per tenere adeguatamente ed efficientemente uno strumento di pubblicità legale, nascono per svolgere funzioni accessorie ed ausiliarie alla giustizia, che sono cose diverse rispetto alla tenuta di un pubblico registro di pubblicità legale, dunque non per colpa della cancelleria o altre cose del genere, ma semplicemente per dislocazione istituzionale dell'ufficio la cancelleria non era certo l'ufficio idoneo, adatto, il migliore a tenere uno strumento di pubblicità legale.


In secondo luogo, i registri erano su base territoriale e lo erano non solo dal punto di vista dell'input, cioè a chi mi devo rivolgere per ottenere l'immissione del dato, dove la territorialità non solo resiste tutt'oggi in un certo senso,



sia pure in un senso diverso con l'avvento del telematico. La territorialità si può giustificare di più dal punto di vista dell'input, io mi rivolgo all'ufficio territorialmente più vicino al luogo dello svolgimento dell'attività di impresa per chiedere l'immissione dei dati, ma la territorialità c'era anche dal punto di vista dell'output, per cui dico una cosa banale ma che è descrittiva di uno stato di difficoltà con cui veniva retto il registro fino a 10 anni fa. Se io avevo bisogno di un'informazione relativa ad un'impresa di Venezia operando a Roma dovevo comunque rivolgermi all'ufficio di Venezia, non potevo rivolgermi alla cancelleria di Roma, dovevo andare alla cancelleria di Venezia, andare o mandare qualcuno alla cancelleria di Venezia, il che evidentemente rendeva più difficile, farraginoso anche il sistema di acquisizione delle informazioni.

I registri erano su base cartacea: anche recandomi all'ufficio competente non avevo la facilità di accesso all'informazione, dovevo andare comunque all'interno del fascicolo a cercare copia dell'atto da cui dovevo poi estrarre l'informazione di cui avevo bisogno, quindi anche la difficoltà della ricerca che implicava, intanto una preparazione tecnica sugli atti stessi, che non tutti necessariamente, dovevano possedere, ma che inevitabilmente avevano bisogno di avere per poter cogliere l'informazione. Questo ha quindi una difficoltà oggettiva di reperimento dell'informazione.

Quarto, erano registri unitari, nel senso non divisi in sezioni, questo potrebbe apparire ad una primissima impressione come un fattore positivo dal punto di vista della facilità informativa, ma erano unitari anche e soprattutto perché erano registri molto parziali dal punto di vista soggettivo, vuoi perché in quei registri non c'erano i piccoli imprenditori, non c'erano gli imprenditori agricoli, non c'erano le società semplici. Il Registro delle Imprese era un istituto che faceva parte dello statuto speciale del grande imprenditore commerciale, non dello statuto generale dell'imprenditore e quindi già per definizione i soggetti non sottoposti al fallimento, non sottoposti all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, cioè non sottoposti allo statuto speciale del grande imprenditore commerciale, non erano sottoposti neanche al regime di pubblicità legale, quindi registri parziali, non comprendenti tutta la materia dell'impresa, ma solo una



parte, ma poi ancor più parziali perché nel regime transitorio sostanzialmente erano solo le società che accedevano ai registri di cancelleria del tribunale, fatti salvi alcuni atti, relativi all'imprenditore individuale, le procure institorie, le nomine di procuratori da una parte e le autorizzazioni all'esercizio dell'impresa di incapaci dall'altra, e comunque delle informazioni molto circoscritte.


Quinto punto, registri che convivevano evidentemente, non poteva essere diversamente, con altri strumenti di pubblicità legale di impresa, e faccio riferimento ovviamente per tutti al Registro delle Ditte. Convivevano i due registri proprio perché il Registro delle Imprese, con tutte le limitazioni strutturali che ho cercato ora di mettere in luce, non riusciva a svolgere adeguatamente neanche la sua funzione generica di informazione, non voglio parlare delle funzioni specifiche cui non sono ancora arrivato, neanche la sua funzione generica di informazione riusciva ad assolvere adeguatamente, tant'è vero che è noto che un professionista, un operatore che avesse bisogno di acquisire informazioni su un'impresa si rivolgeva meglio al Registro Ditte che al Registro delle Imprese, per maggiore facilità di accesso di informazione, per una serie di ragioni proprio tecnico-operative. quindi c'era questa convivenza con altri registri che alla fine prevalevano nell'importanza sociale del registro stesso sull'importanza attribuita al Registro delle Imprese.

E' sufficiente una brevissima carrellata per rammentare che nell'ultimo decennio, tutto è cambiato, perché dalle cancellerie dei tribunali si è passati alle Camere di Commercio, e non è solo per restituire i complimenti all'amico Roberto Crosta, ma è noto che il sistema camerale ha gestito con efficienza il Registro delle Imprese, sia perché ha attrezzature, uomini adeguati a gestire questa funzione in maniera più corretta, e sia perché ha potuto usufruire della grossa esperienza effettuata sul Registro Ditte, che è un'esperienza pluridecennale, che sicuramente avrà avuto il suo ruolo positivo nel portare avanti questo tipo di funzioni. La divisione territoriale c'è tuttora nell'input, ma nel senso che la domanda di iscrizione la devo necessariamente rivolgere come intestazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ho la sede,



ma con l'avvento del telematico è solo questa la territorialità, non è più un vincolo operativo quello della territorialità, sicuramente questa territorialità non c'è per l'output. perché io da qualunque punto, addirittura dal mio ufficio 24 ore su 24 posso accedere alle informazioni concernenti le imprese iscritte, non ho più bisogno di venire necessariamente a Venezia per trarre l'informazione cartacea né di rivolgermi direttamente ad un ufficio per acquisire questa informazione, il che è proprio una svolta epocale dal punto di vista poi della funzione assolta dal Registro delle Imprese stesse.

Su base informatica, questo credo che non meriti neanche commento, se non per ricordare, ma è stato già fatto, che poi dopo la stessa 580, dopo il 581 con il definitivo avvento del telematico e della firma digitale da questo punto di vista si è avuto un impulso enorme all'efficienza nello svolgimento della funzione informativa da parte del Registro. Diviso in sezioni. Questo è l'elemento critico. Qualcuno potrebbe dirmi: la divisione fra sezione ordinaria e sezioni speciali e poi l'andamento altalenante, con cui la legge ha affrontato il tema delle sezioni, che prima le separa, le 4 sezioni speciali con cui nasce la 580, rispettivamente agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, artigiani, poi le riunisce, se non ricordo male fu con il 558 del '99 a riunificare le sezioni speciali, poi le riarticola nuovamente, perché ci aggiunge la sezione speciale delle società tra professionisti, con la riforma societaria la sezione speciale delle imprese di gruppo. Questo aspetto potrebbe apparire un elemento di complicazione del sistema, però non dimentichiamoci che l'articolazione in sezioni è stato un po' il costo pagato (che forse si poteva evitare) per allargare il sistema a nuovi soggetti, che prima non facevano parte della pubblicità legale, tant'è vero che proprio con la 580 e con il 581 abbiamo avuto che il Registro delle Imprese ha cessato di essere un istituto appartenente allo statuto speciale del grande imprenditore commerciale per divenire a tutti gli effetti un istituto appartenente allo statuto generale dell'imprenditore, il che rappresenta una svolta sistematica di enorme importanza, il ruolo che il Registro ha oggi nel sistema impresa è un ruolo generale su tutte le imprese, non solamente sulle imprese sottoposte a quello statuto specifico.



Altro punto: il Registro delle Imprese non ha più bisogno di convivere con altri strumenti di pubblicità legale, infatti non si avverte più l'esigenza di avere uno strumento più efficiente rispetto a quello del Registro Imprese, perché questo già di per sé è ormai strumento efficiente. Il Registro Ditte scompare, le informazioni in esso contenute vengono fatte confluire nel Registro Imprese e quelle eccedenti la tipicità delle iscrizioni, dei depositi previsti per il Registro delle Imprese vengono comunque ricollocate attraverso il REA nell'ambito del grande archivio informatico tenuto dalle Camere di Commercio, il che consente ovviamente di realizzare anche la funzione di non disperdere dati informativi che nel corso degli anni erano stati comunque raccolti. Questo dal punto di vista strutturale e già sarebbe sufficiente a giustificare l'occasione del decennale come occasione di festeggiamento, di aspetti positivi naturalmente concernenti le riforme che hanno investito il Registro delle Imprese.


Poi c'è l'aspetto strettamente funzionale, cioè la funzione specifica del Registro delle Imprese, perché ricordo, non voglio parlare solo della funzione generale che tutti riconoscono al Registro Imprese, ma ritengo che l'identificazione della funzione complessiva del Registro passi anche attraverso il profilo strutturale, che è quello di cui ho già trattato, e passi anche attraverso l'individuazione delle funzioni specifiche sottese al Registro Imprese. Allora andiamo a vedere queste funzioni specifiche. Da questo punto di vista le alternative sarebbero due per cogliere le informazioni originarie del Registro: una è Pavone La Rosa, che è un nome noto a tutti per essere l'autore che ha scritto nel 1954 quello che poi è rimasto il libro di riferimento per tutti in materia di Registro Imprese, come il Pugliatti è il monumento della pubblicità legale, il Pavone La Rosa è il monumento del Registro Imprese.

Il Pavone La Rosa identificava ben 6 funzioni specifiche del Registro Imprese, cioè 6 casi di diversa efficacia che le iscrizioni o i depositi possono avere nell'ambito del Registro Imprese. Tutto il resto della dottrina ha ritenuto che questi 6 casi potessero essere sintetizzati in 3 o al massimo in 4. Ora, non è l'occasione per vedere (anche perché sono passati tanti anni) se erano 6, se sono 4, se sono 3, sta



di fatto che le 6 funzioni di Pavone La Rosa non sono altro che una sorta di esplosione delle 3 fondamentali, viste attraverso le loro sotto articolazioni interne, quindi è solo un diverso modo di descrivere il fenomeno. Sono nell'ordine: la cosiddetta funzione di pubblicità-notizia, cioè quella che coincide con la funzione generica del Registro. Pubblicità-notizia è quando un'iscrizione o un deposito svolgono la funzione di rendere informati i terzi circa quell'atto o circa quel fatto. Questa è la funzione tipica dei depositi. Il bilancio di esercizio, per esempio, attraverso il suo deposito non ottiene funzioni ulteriori che mettere a disposizione dei terzi una possibile conoscenza dei miei dati di bilancio, finisce lì, pubblicità-notizia.

Seconda funzione possibile: pubblicità dichiarativa che Pavone La Rosa distingue in notificata e dichiarativa, per questo poi si arriva a 6 funzioni, ma ora per semplicità manteniamoci sulle 3 o 4 tradizionali. Pubblicità dichiarativa, che è la funzione specifica più caratterizzante del Registro Imprese, sarebbe quella per la quale ciò che viene iscritto questa volta si presume conosciuto da tutti, con presunzione assoluta, iuris et de iure, che non ammette prova contraria. Vedete bene che è una funzione di un'importanza straordinaria perché è molto dirompente il fatto che se io iscrivo una certa cosa nessuno potrà provare di non averla conosciuta, si suppone che tutti siamo sempre collegati al Registro Imprese e abbiamo sempre informazione, è una finzione che però aiuta nella soluzione dei problemi di mercato, perché, per fare l'esempio più classico, se io iscrivo al Registro Imprese un limite ai poteri dei miei institori mettiamo, dei miei procuratori, dicendo che non possono firmare un contratto che superi i 10 mila euro e il mio institore mi firma un contratto per 15 mila euro abbiamo risolto un problema, che è quello della certezza dei rapporti di mercato, il terzo che ha firmato il contratto con l'institore infatti non potendo provare che non era a conoscenza del limite è comunque costituito in malafede, per cui è chiaro che a quel punto il contratto firmato dall'institore per 15 mila euro non mi vincola, è un problema di certezza di rapporti di mercato, dopodiché è del tutto evidente che il terzo chiederà i danni all'institore per averlo indotto a contrattare inutilmente, ma intanto io che ho iscritto quell'informazione



Q4

sono sicuro di non poter perdere l'eventuale giudizio che mi dovesse intentare un terzo che ha firmato il contratto con il mio institore, perché mi sono messo al riparo iscrivendo quell'informazione nel Registro delle Imprese, certezza di rapporti di mercato, attraverso una finzione che a taluni è apparsa anche eccessiva, ma che comunque garantisce una certezza dei rapporti di mercato.

Viceversa, versante negativo, se io ho fissato un limite ai poteri del mio institore ma non l'ho iscritto nel Registro delle Imprese peggio per me, perché da quel momento non avendo io adempiuto all'obbligo informativo previsto dalla legge si presumerà che nessuno sappia che io ho fissato quel limite ai poteri del mio institore, sicché nonostante il mio institore aveva un limite di 10 mila euro se firma un contratto per 15 mila euro questa volta il contratto mi vincola, diversamente da quel che accade nel diritto privato, dove i limiti alla procura fissata al mio procuratore speciale sono sempre tali da rendere inefficacie nei miei confronti il contratto stipulato dal rappresentante oltre i suoi poteri, in questo caso no, certezza dei rapporti di mercato, se io non ho iscritto il limite ai poteri dell'institore questo può firmare contratti anche oltre il limite fissato nei rapporti interni perché il mercato deve vivere e operare su condizioni di certezza e non può avere l'incertezza derivante dal fatto che ci sono pattuizioni interne non rese pubbliche ai terzi, quindi si nota bene come la funzione del Registro Imprese vada al di là di quella genericamente informativa, non è ti informo, ma ti informo con una portata dirompente, ti informo al punto tale che se ti ho informato tu non potrai dire di non aver colto l'opportunità informativa che ti offrivamo, c'è una presunzione assoluta che tu l'abbia colta, che tu lo sappia o viceversa se non l'ho fatto una presunzione relativa che tu non lo sappia.

Abbiamo parlato di pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa nei due versanti, positivo e negativo, ora della pubblicità costitutiva. Ci sono casi che fino all'ultimo decennio erano abbastanza rari, l'esempio che si faceva era quasi solo uno, in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese assolve un ruolo ulteriore, che è quello di contribuire al perfezionamento di una fattispecie o all'efficacia di una fattispecie, cioè alla produzione degli effetti di quella fattispecie. L'esempio



classico che si faceva era fundamentalmente uno: la nascita di una società di capitali che, come noto, per l'art. 2331 del Codice avviene proprio con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, che segna l'acquisto della personalità giuridica e quindi la nascita, della società di capitali. Quarta possibile funzione quella sanante. Ci sono dei casi, e torno ancora alla costituzione di una società di capitali, in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese produce addirittura un effetto sanante, cioè si dice: una volta che la società nasce i vizi che eventualmente ne avrebbero inficiato il procedimento costitutivo o l'atto costitutivo restano sanati perché come sapete l'art. 2332 del Codice dice che una volta iscritta la società può essere dichiarata nulla solo in tre casi specifici, tutti gli altri sono sanati.

Come giustamente alcuni studiosi hanno dimostrato, cito per tutti il professor Angelici, in una serie di studi dedicati all'argomento, si tratta di un effetto sanante in senso improprio, e cioè che se c'era una clausola nulla in quell'atto costitutivo rimarrà nulla comunque anche dopo l'iscrizione, semplicemente sarà una nullità parziale che colpirà quella clausola, che verrà sostituita di diritto dalla norma imperativa violata, ma l'effetto sanante c'è comunque, nel senso che se c'erano clausole nulle, non rilevate dal notaio e che hanno portato comunque all'iscrizione della società si avrà semmai un fenomeno di nullità parziale, ma non si potrà mai dichiarare la nullità complessiva della società ai sensi del 2332, perché il mercato vuole la certezza, una volta che il soggetto, società di capitali, è nato, ed eventualmente si suppone che abbia intrattenuto rapporti con il mercato. Non si potrà poi un domani dire: facciamo finta che non sia mai esistito perché ci siamo accorti tardi che c'era un vizio in fase costitutiva, il mercato ha un problema di certezza, che prevale anche sull'interesse alla legalità assoluta degli atti e dei procedimenti con cui quella società è nata. Sono tutte funzioni specifiche del Registro delle Imprese, tradizionalmente proprie del Registro delle Imprese, cioè non nate nel '93 o incrementate successivamente, ma già esistenti originariamente nella concezione originaria, istituzionale che il Codice aveva del Registro Imprese.

Cosa succede nell'ultimo decennio a questo proposito, a proposito cioè delle funzioni specifiche? Succedono tante



cose, forse un po' meno evidenti di quelle che ho descritto poco prima in relazione al profilo strutturale, ma altrettanto importanti a mio parere in una ricostruzione complessiva del sistema Registro Imprese oggi, nel 2006. Avrei sintetizzato in questi pochi punti le tendenze evolutive a mio parere più significative dal punto di vista della funzione specifica. Intanto la cosa più banale, ma anche più immediata, più dirompente l'ho già detta anche poco fa: aumento del numero dei soggetti iscritti al Registro, nato come istituto facente parte dello statuto speciale del grande imprenditore commerciale che viene allargato a tutte le imprese, e già questo è qualcosa che incide sull'aspetto funzionale. La funzione specifica del Registro Imprese è quella tradizionale, ma non riguarda più solo i grandi imprenditori commerciali, ma riguarda tutti gli imprenditori in senso più ampio, in senso più generale, quindi aumento del numero dei soggetti iscritti al Registro Imprese. Ovviamente non faccio riferimento anche all'impresa sociale o alle società tra professionisti o ai gruppi, perché sono dei riferimenti più specifici. dico proprio a livello generale già abbiamo che lo statuto generale dell'imprenditore assorbe anche il Registro Imprese.

In secondo luogo: aumento notevole delle fattispecie oggetto di iscrizione e di deposito, nel senso che con la recente riforma societaria sono stati introdotti nuovi istituti giuridici e quindi è ovvio per così dire che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di inserire questi istituti anche nel sistema della pubblicità. Un esempio su tutti: i patrimoni destinati. Essi vengono introdotti con la riforma societaria, è normale che il legislatore abbia pensato anche di dar loro una pubblicità adeguata. I titoli di debito delle srl, altro esempio di carattere generale, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, art. 182 bis riformato della legge fallimentare, sono tutte nuove fattispecie che vengono introdotte nell'ordinamento che avverte l'esigenza di farle andare nel Registro Imprese. Aumentano le fattispecie oggetto di pubblicità anche in un altro senso, cioè vecchie fattispecie, già note non ritenute meritevoli di andare nel Registro Imprese sono state invece introdotte nel Registro.

Tre esempi su tutti: patti parasociali. Prima delle società quotate col Testo Unico della finanza, poi delle società



aperte in generale con la riforma societaria erano una figura giuridica già nota al nostro ordinamento, ma di cui non era prevista la pubblicità, aggiunti fra gli strumenti, fra le fattispecie oggetto di pubblicità legale. I gruppi, il fatto di essere sottoposti ad attività di direzione e coordinamento di un'altra società o di un altro ente era un fenomeno notissimo al Codice Civile, eppure solo di recente si è avvertita l'esigenza di farlo andare al Registro Imprese. Il nuovo art. 33, legge fallimentare, che sarà in vigore da luglio, prevede che ogni sei mesi il curatore del fallimento faccia una relazione con cui illustra lo stato delle proprie attività e questa relazione va trasmessa all'ufficio del Registro delle Imprese. Tutti nuovi casi che si aggiungono facendo così aumentare il novero delle fattispecie oggetto di pubblicità legale.

Aumentano i soggetti, aumentano le fattispecie. Terzo, e questo è un profilo per me estremamente qualificante, aumentano, le fattispecie di pubblicità ad effetto forte a scapito delle fattispecie di pubblicità ad effetto debole. C'è un progressivo slittamento verso i casi in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese o il deposito producono effetti più forti rispetto ai casi in cui producono effetti più deboli. Come applicazioni di questo trend evolutivo sono aumentati tantissimo i casi di iscrizione con efficacia costitutiva. Prima si faceva l'esempio della società che nasce con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oggi tutte le vicende concernenti la vita di una società passano attraverso iscrizioni con efficacia costitutiva. Modificazioni statutarie: il nuovo 2436 prevede espressamente ora che le modificazioni statutarie non hanno effetto se non dopo l'iscrizione, risolvendo tra l'altro un vecchio dilemma; tutte le operazioni straordinarie, non solo fusione e scissione, come già era prima, ma anche le trasformazioni, quindi efficacia costitutiva dell'iscrizione nel Registro Imprese; lo scioglimento della società e l'estinzione della società.

Lo scioglimento, ribaltando un principio scritto in tutta la manualistica prima di queste riforme, che era quello per cui le cause di scioglimento operano ipso iure, al verificarsi di una causa di scioglimento la società è sciolta, poi dovrà entrare in uno stato effettivo di liquidazione, attraverso i vari adempimenti che portano ai liquidatori, la nomina



dei liquidatori, ma è già sciolta, perché la verifica in caso di scioglimento opererebbe ope legis, ipso iure, oggi invece lo scioglimento è qualcosa che si produce solo a partire dal momento in cui viene iscritta nel Registro delle Imprese la dichiarazione accertativa dello scioglimento da parte degli amministratori o la deliberazione dell'assemblea straordinaria che delibera l'anticipato scioglimento della società o ancora il decreto del tribunale che accerta lo scioglimento.

L'estinzione, (articolo 2495) la cancellazione della società produce un effetto estintivo, il che tecnicamente significa che iscrivere la cancellazione produce l'effetto costitutivo della sua estinzione, quindi tutte e 5 le vicende: nascita, modificazioni statutarie, operazioni straordinarie, scioglimento ed estinzione sono tutte segnate da iscrizioni con efficacia costitutiva, dove il ruolo del nostro Registro Imprese non è più solo quello genericamente informativo né quello più specificamente di opponibilità ai terzi di una certa informazione, ma addirittura è quello di contribuire alla nascita di una certa fattispecie, al perfezionarsi della fattispecie o al prodursi degli effetti. La società sciolta, la modificazione statutaria non esiste giuridicamente o comunque non produce i suoi effetti se non dopo l'iscrizione del Registro delle Imprese, che mi sembra la massima testimonianza di quanto si sia arricchito il ruolo del Registro nel corso dell'ultimo decennio, quindi aumentano le ipotesi di iscrizioni con efficacia costitutiva, aumentano le ipotesi di iscrizioni con efficacia sanante, la trasformazione, il 2500 bis oggi prevede, dopo la riforma societaria, che una volta iscritta la trasformazione le patologie del procedimento che ha condotto la trasformazione non sono più rilevanti, sono sanate, ulteriore effetto sanante.

Addirittura abbiamo un caso anomalo dal punto di vista sistematico, infatti interessantissimo sul piano teorico, di deposito con effetto costitutivo, che sovverte tutti i principi, i depositi avranno sempre e solo funzioni di pubblicità-notizia, ed è il deposito del rendiconto finale di un patrimonio destinato ad uno specifico affare che una volta depositato produce l'effetto, in concorso con un ulteriore elemento per la verità, ma produce l'effetto di estinguere il patrimonio destinato, cioè di far cessare la separazione funzionale,



quindi vedete, aumentano sempre le funzioni, l'importanza, la forza degli effetti che le iscrizioni e i depositi producono. Da questo punto di vista non posso poi non fare l'esempio dell'impresa agricola, iscrizione in una sezione speciale, che teoricamente avrebbe sempre e solo funzioni di pubblicità-notizia, ma con funzioni di pubblicità dichiarativa, quindi vedete, è progressivo ma inesorabile lo slittamento verso ipotesi di pubblicità ad effetto forte contro ipotesi di pubblicità ad effetto debole, come se ci si stesse sempre più spostando verso l'efficacia dichiarativa o addirittura costitutiva, incrementando, il ruolo del Registro Imprese e le sue funzioni specifiche.

Aumentano i soggetti, aumentano le fattispecie, aumentano le figure ad effetto forte su quelle ad effetto debole e poi, su questo mi limiterò ad un cenno magari rinviando al materiale che è inserito qui in cartellina, aumentano le funzioni specifiche, alle 4 o 6 tradizionali se ne sono aggiunte delle ulteriori, quindi oggi le 6 di Pavone La Rosa non bastano più, bisognerebbe aggiungerne altre 3, che sono le funzioni di ordine pubblico, cito per tutti, è scontato il riferimento alla Legge Mancino, l'iscrizione dei trasferimenti di quote e dei trasferimenti d'azienda come pubblicità pensata per finalità antiriciclaggio, per finalità di lotta alla criminalità organizzata, quindi in funzioni strettamente di ordine pubblico, che è una funzione che non è né dichiarativa né di pubblicità-notizia, è un'altra cosa ancora, si aggiunge a quelle tradizionali. Va aggiunta a mio parere, anche se su questo per la verità io stesso ho molti dubbi, perché siamo tutti in una fase di prima riflessione, la funzione sottesa all'iscrizione dei gruppi diciamo così per sintesi. Sapete bene che è stata istituita una sezione speciale in cui ogni società, che sia sottoposta alla direzione e al coordinamento di un'altra società o di un ente deve iscrivere la propria soggezione, cioè deve informare i terzi della propria soggezione. È difficilissimo stabilire se questa funzione sottesa a questa sezione speciale rientri in una delle funzioni tradizionali o come mi sembra di avvertire, ma ancora avendo poche certezze a questo proposito, se non sia una nuova funzione.

Pensiamo un attimo ad una società che non abbia dichiarato la propria appartenenza al gruppo, la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento di



Q4

un'altra società capogruppo mettiamo, qual è la sanzione che le applichiamo? Io ho la ferma convinzione che non le applichiamo nessuna sanzione amministrativa pecuniaria, 2360 per non aver ottemperato ad un obbligo di pubblicità, anche perché sarebbe difficilissimo da parte del soggetto che deve applicare la sanzione avere la certezza che quella società effettivamente è sottoposta all'altrui direzione e coordinamento. Certo, mi potreste dire: c'è il 2497 e se c'è un rapporto di controllo si presume che il controllante eserciti anche attività di direzione unitaria, di coordinamento sulla controllata, ma è una presunzione, relativa, non assoluta, quindi non posso io dall'esterno dire: tu x sei sottoposto al controllo di y, quindi avresti dovuto iscriverti nella sezione speciale e non avendolo fatto di applico la sanzione amministrativa pecuniaria, non è questa la sanzione.

La reazione a cui l'ordinamento ricorre in questi casi è il risarcimento del danno che gli amministratori della società eterodiretta, di quella che sta a valle, dovranno pagare a quei terzi che eventualmente hanno intrattenuto rapporti con la società a valle, non sapendo che non era indipendente, ma che era eterodiretta e che alla luce di questa mancata informazione hanno adottato un comportamento di mercato pregiudizievole e che avrebbero volentieri evitato se avessero avuto l'informazione corretta, siamo cioè in un ambito che a mio parere è abbastanza diverso da quello della pubblicità tradizionale, è un ambito di relazioni strettamente interprivatistiche e di comportamenti di mercato corretti. Io in un mercato moderno devo essere trasparente nei confronti dei miei possibili interlocutori, nel senso che devo avvertirli se non sono indipendente, se invece di essere indipendente appartengo ad un gruppo nel quale c'è qualcuno che esercita direzione unitaria, quindi siamo in una logica completamente diversa, che potrebbe aggiungere una nuova funzione ancora una volta al Registro delle Imprese, oltre alle 6 tradizionali a cui avremo già aggiunto quella dell'antiriciclaggio.

Ultimo esempio da questo punto di vista di ingresso di nuove funzioni è quello sul trasferimento delle quote di srl. Il 2470, comma III oggi dice che in caso di conflitto fra più aventi causa di una stessa quota di srl vince chi per primo abbia effettuato in buona fede l'iscrizione del Registro delle




Imprese, quindi il Registro delle Imprese oggi svolge anche una funzione dirimente dei conflitti fra più possibili aventi causa di uno stesso bene.

Funzione specifica questa tradizionalmente propria dei registri immobiliari o dei registri dei beni immobili registrati, che hanno proprio questa precipua funzione, il registro immobiliare serve a questo, serve a stabilire un ordine di priorità nell'eventuale conflitto fra più acquirenti o fra più aventi causa di uno stesso bene. Questa funzione, sia pure limitatamente alle quote di srl, si travasa anche nel Registro delle Imprese e va ad aggiungersi alle funzioni tradizionali specifiche che abbiamo numerato poco fa, fra l'altro con ricadute applicative e teoriche di estremo interesse.

Su questo mi limito solamente ad un cenno flash. Una volta che il Registro ha anche questa funzione, di dirimere il conflitto, possiamo e dobbiamo iscrivere nel Registro delle Imprese per esempio anche le domande giudiziali, con cui un soggetto rivendica una proprietà, un diritto, una propria pretesa successoria in relazione ad una quota di srl? Ci sono già giudizi in corso, ci sono dei precedenti, alcuni, anzi, la maggior parte dei quali inediti, tranne uno, al tribunale di Milano edito, noto a tutti, ma ci sono molti precedenti inediti ancora in cui si sta discutendo nei singoli tribunali, si sta discutendo di questa questione, dove si contendono il campo una visione tradizionale che dice: l'ufficio non può iscrivere la domanda giudiziale perché c'è il principio di tipicità e nessuna norma mi dice che debba o possa essere iscritta una domanda giudiziale. Un'altra interpretazione che invece dice il contrario perché sostiene: sì, il principio di tipicità esiste, ma va anche un po' in qualche modo letto alla luce delle nuove funzioni che l'ordinamento attribuisce al Registro Imprese, per cui se vai a vedere il 2470, III comma, emerge che lì c'è una funzione attribuita al Registro di strumento per dirimere conflitti fra più aventi causa di uno stesso bene.

Se tu non consenti al soggetto che ha intentato un giudizio per vedersi riconosciuto un diritto di chiedere ed ottenere l'iscrizione della sua domanda giudiziale praticamente è come se lo privassi definitivamente di tutela, perché quando avrà vinto il giudizio fra 4 anni, fra 5 anni, fra 3 anni, quando sarà arrivato il momento, e otterrà in quel momento



Q4

l'iscrizione del suo diritto ormai riconosciuto giudizialmente, magari nel frattempo ci sono degli acquirenti che hanno già comprato e hanno già iscritto il proprio diritto e che quindi vinceranno nei suoi confronti proprio perché hanno avuto un vantaggio temporale, un vantaggio cronologico rispetto a lui. Se invece gli fai iscrivere la domanda giudiziale gli consenti di produrre quell'effetto "prenotativo", che tutta la dottrina e la legge stessa sui registri immobiliari consentono di ottenere quando io chiedo ed ottengo l'iscrizione di una domanda giudiziale, la chiedo oggi in modo che tutte le iscrizioni medio tempore intervenute cadranno quando io avrò potuto alla fine iscrivere quella sentenza che mi riconosce il diritto di cui avevo chiesto ed ottenuto l'iscrizione a monte.

Ha ragione la tipicità o ha ragione la necessità di un'interpretazione estensiva e sistematica della tipicità stessa alla luce di questa nuova funzione? Ovviamente un dubbio che lascio a voi, ma che mi sembra sufficientemente significativo delle tensioni evolutive che il Registro sta avendo in questo ultimo decennio. Per chiudere farei solamente questo ultimo cenno. Dal punto di vista delle funzioni specifiche avevamo avuto un aumento dei soggetti, un aumento delle fattispecie, un progressivo slittamento verso pubblicità ad effetto forte e tante nuove funzioni che si aggiungono a quelle tradizionali, almeno tre ho cercato di indicarle. Vorrei solo fare un cenno finale a questo aspetto, anche perché altrimenti sembra solo una celebrazione di effetti positivi e non c'è neanche un profilo critico. È un peccato che nello stesso momento in cui il legislatore mostra di dedicare tanta attenzione al Registro delle Imprese e di arricchirne tantissimo il profilo strutturale e il profilo funzionale nello stesso identico momento si debba assistere ad un progressivo scadimento della tecnica normativa con cui il Registro viene trattato, per cui abbiamo che singolarmente cresce l'importanza del Registro, ma poi la consapevolezza che il legislatore ha dei profili tecnici applicativi di Registro Imprese diminuisce.


Faccio solamente alcuni esempi per me particolarmente emblematici: i termini. Molti di voi sono operatori del Registro Imprese, quindi sanno benissimo che tante nuove fattispecie aggiunte dalla riforma fallimentare e dalla



riforma societaria, che vanno iscritte o depositate al Registro Imprese, non sono accompagnate dall'indicazione del termine entro cui debba avvenire l'iscrizione del deposito, conseguenza applicativa, immediata: non è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria per omesso deposito, omessa iscrizione, perché il 2630 prevede che la sanzione sia applicabile solo quando sia mancato un adempimento nei termini prescritti dalla legge e come è noto l'art. 1 della Legge 689 dell'81 sulle sanzioni amministrative pecuniarie impone un'interpretazione restrittiva delle sanzioni, secondo un principio anche di civiltà, cioè non posso applicarle oltre ai casi e ai tempi espressamente considerati.

Siccome mi dice che la sanzione è applicabile solo quando non ho fatto l'accertamento nel tempo prescritto si è formato un indirizzo, che poi potete condividere o meno, ma si è formato un indirizzo interpretativo nel tempo che dice: dove la norma non indica il termine, anche se magari tu non hai adempiuto per un tempo molto lungo, quindi è sicuramente inadempienza la tua, non è un'inadempienza suscettibile di sanzione, perché la sanzione presuppone che la norma abbia indicato espressamente un termine, ripeto, giustificato o meno, poco dal punto di vista della politica legislativa, ma giustificato o meno tecnicamente che sia c'è questo orientamento. Allora non ci vuole molto a immettere un termine quando introduco una nuova fattispecie oggetto di pubblicità, basta un po' di consapevolezza di quelle che sono le tecniche del Registro delle Imprese, consapevolezza che manca.

Ancora faccio un altro esempio saltandone una serie di altri che rinvio invece allo scritto. Riforma fallimentare: l'art. 17 della legge fallimentare viene modificato non solo per tanti aspetti importanti, ma anche per un aspetto puramente nominalistico, cioè il legislatore avverte incredibilmente l'esigenza di sostituire l'iscrizione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ora della sentenza dichiarativa di fallimento, sostituire l'iscrizione con annotazione, l'ha proprio cambiato. Perché abbia avuto l'esigenza di cambiare iscrizione con annotazione è sconosciuto a tutti, nel senso che l'annotazione non è un fenomeno pubblicitario noto al nostro ordinamento, che conosce invece le iscrizioni e i depositi, non conosce le annotazioni, parlo sempre



di Registro Imprese, non di altri registri. Il dubbio è: ma forse se l'ha cambiato espressamente vuol dire che sta introducendo una terza fattispecie, ci saranno iscrizioni, depositi e annotazioni. C'è una ragione sistematica, andiamola a cercare prima di dire che è sbagliato, poi si va a guardare nella stessa legge fallimentare e si vede che tutta una serie di altre norme, compreso lo stesso art. 17, nel rinviare a questo comma dicono: a partire dall'iscrizione, di cui a quel comma lì, la sentenza produce un certo numero di effetti, cioè un'iscrizione, perché si è sentito l'esigenza di cambiare con annotazione. Perché il discorso non appaia qualunquistico, basta un po' più di consapevolezza nell'usare una tecnica normativa più adeguata per evitare problemi di questo tipo.

Altri due esempi poi chiudo. L'art. 33 della legge fallimentare, sempre a proposito della scarsa consapevolezza, prevede che la relazione del curatore vada trasmessa all'ufficio del Registro delle Imprese per farne cosa non è chiaro, perché ne venga resa la pubblicità, però non ci voleva molto a dire: trasmessa all'ufficio ai fini del deposito o ai fini dell'iscrizione, dice semplicemente: va trasmessa all'ufficio, come se l'ufficio dovesse tenerla nel cassetto, solo come ulteriore esempio emblematico di una scarsa attenzione al profilo tecnico. Incredibile dal punto di vista sostanziale, non solo nominalistico, è quanto ha fatto per esempio l'art. 118, ultimo comma, sempre della legge fallimentare dopo la recente riforma, che prevede che chiuso il fallimento il curatore chieda la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, senza preoccuparsi di distinguere se il fallimento si è chiuso perché è stato pagato per intero tutto l'attivo disponibile, magari i creditori sono ancora insoddisfatti o altre situazioni di questo tipo o se magari si è chiuso perché nessuno ha presentato domanda, perché l'attivo è stato sufficiente a pagare tutti e c'è ancora un residuo, chiuso il fallimento bisogna cancellare la società dal Registro, quando solamente tre anni prima, il legislatore della riforma fallimentare era andato in direzione completamente opposta, togliendo il fallimento dalle cause di scioglimento della società di capitali.

Sul rilievo, condivisibile o meno, di dire: mica è sicuro che se una società fallisce ormai è destinata all'estinzione, sì,



99 casi su 100 sarà così, ma ci può essere 1 caso su 100 in cui invece nonostante il fallimento, per le ragioni che ho citato prima o perché lo stesso fallimento viene revocato in sede di opposizione, questa società ha ancora titolo per sopravvivere e allora era stato tolto il fallimento dalle cause di scioglimento. Tre anni dopo il legislatore fallimentare non solo si dimentica questo, ma va in direzione completamente opposta dicendo ciecamente che appena il fallimento si chiude il curatore deve solo chiedere la cancellazione dal Registro Imprese e non ha senso dal punto di vista sostanziale. Al di là delle possibilità interpretative per rimediare a queste storture resta la considerazione finale con cui chiudo la relazione e cioè che negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un progressivo arricchimento sia del profilo strutturale del Registro Imprese, grazie soprattutto alle Camere di Commercio, sia del profilo funzionale, grazie alle nuove funzioni, però abbiamo assistito contemporaneamente anche purtroppo ad un progressivo impoverimento della tecnica normativa con cui il Registro viene trattato.

L'auspicio è che il legislatore tecnico del nuovo regolamento di attuazione possa, nei limiti in cui la delega lo consentirà, risolvere questi problemi applicativi lasciati aperti dal legislatore "politico". Qui mi fermo. Vi ringrazio molto dell'attenzione.

Grazie professor Donativi. Darei subito la parola al dottor Sodini che sostituisce il dottor Conte dell'Unioncamere. Pierluigi Sodini comunque collabora con il dottor Conte nella gestione del gruppo di conservatori e di altri gruppi che a livello nazionale un po' coordinano l'attività dei Registri Imprese.

Prego dottor Sodini.

**Dott. R. Crosta**

---



Q4

## Intervento

Dott. Pierluigi Sodini

Unioncamere - Roma

Buonasera. La mia relazione l'avevo consegnata in anticipo ai colleghi di Venezia, chi avrà tempo e voglia di leggerla potrà vedere che tante delle cose che avevo scritto sono state trattate con dovizia di particolari e maggior dottrina dal professor Donativi, quindi vorrei soltanto trarre spunto da questa traccia per dare magari dei dati numerici, che possediamo nel nostro sistema, per comprendere anche quella che è stata l'evoluzione del Registro delle Imprese in questi 10 anni e fare magari anche qualche altro commento che parta dall'esperienza che noi abbiamo quotidianamente nella gestione del Registro stesso. La legge di riforma delle Camere, che è la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 all'art. 8 prevede che sia istituito presso le Camere di Commercio il Registro Imprese di cui al 2188 del Codice Civile. Quello stesso art. 8 dava due obiettivi alle Camere, già ricordati: uno quello della completezza dell'archivio, si passava dal Registro delle società ad un Registro di tutte le imprese. Attualmente, noi abbiamo 1 milione 74 mila società di capitali, 1 milione 237 mila società di persone, 3 milioni 490 mila imprese individuali, quindi questo è il tessuto economico del nostro paese: circa 6 milioni di soggetti che operano, che svolgono attività economica in Italia. Il secondo obiettivo che ci dava il legislatore era quello di gestire il Registro delle Imprese con tecniche informatiche, al fine di garantire la tempestività dell'informazione nonché l'organicità del dato della pubblicità legale di impresa. La sfida, a mio avviso è stata pienamente raccolta e vinta dal sistema camerale. Ricordo che dieci anni fa, abbiamo organizzato in ambiti regionali e incontravamo insieme alle Camere, i professionisti e le imprese per diffondere l'utilizzo dei floppy disk. Oggi qui constatiamo come la modalità tradizionale di dialogo fra il professionista, l'impresa e la Camera di Commercio nella sua parte più rilevante sia rappresentata dall'utilizzo dell'invio telematico degli atti mediante l'utilizzo della firma digitale. Diciamo che anche questo è stato un passaggio non semplice, come molti di voi ricorderanno avendolo sperimentato in prima persona, la norma che ne prevedeva l'obbligo è contenuta nella Legge 340 del 2000, una disposizione che sarebbe dovuta entrare in vigore un anno dopo e invece dopo tre rinvii è divenuta operativa solo a far data dal 1° novembre del



2003. Dai dati in nostro possesso notiamo nel 2003, anno in cui si è verificato il passaggio dal cartaceo al telematico, le iscrizioni al Registro Imprese furono 3 milioni 167 mila, di cui telematiche 766 mila, nel 2004 abbiamo un'impennata di iscrizioni passate a 3 milioni 675 mila, di cui telematiche furono 2 milioni 401 mila.

Ovviamente questa impennata è anche riconducibile agli obblighi derivanti dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario, ma abbiamo anche visto come nel 2005, e questi sono i dati più recenti, le iscrizioni si mantengono sui 3 milioni 548 mila, quindi a livelli molto elevati, e quelle telematiche sono costantemente 2 milioni 407 mila. Questo che cosa significa? Significa che ormai la modalità tradizionale di rapporto fra il professionista, l'impresa e la Camera di Commercio è costituita dall'invio telematico con tutte le garanzie che offre questo sistema soprattutto l'uso della firma digitale.

Restano fuori per ora le imprese individuali, da un lato perché ancora non c'è l'obbligo di iscrizione per esse dell'uso del telematico, dall'altro perché ci sono in effetti ancora degli aspetti, anche marginali, ma che poi diventano essenziali, che condizionano l'utilizzo del telematico. Proprio in questi giorni i colleghi sanno come noi stiamo lavorando per cercare di modificare quella norma sull'imposta di bollo che impone per le imprese individuali di pagare un importo pari a 42 euro, mentre se si usa il modello cartaceo che è composto di poche facciate sconta un'imposta pari a 14,62 euro, quindi anche lì il Governo da un lato spinge per favorire l'e-government, cioè l'utilizzo della tecnologia, della firma digitale, dall'altro poi altre amministrazioni, altri amministrazioni dello stesso Governo in maniera improvvista introducono degli ostacoli ad una piena diffusione di questo sistema.

Questo diceva prima il professor Donativi: noi abbiamo un sistema che riesce a stare appresso all'evoluzione della tecnologia, raggiunge livelli veramente di grande efficienza riconosciuti da tutti in Europa, perché è bene anche ce lo diciamo, dopo 10 anni dalla sua istituzione il Registro Imprese italiano rappresenta a livello europeo la cosiddetta best practice, il migliore sistema, tant'è vero che la recente direttiva comunitaria in materia di pubblicità di impresa impone a tutti gli Stati membri dal 2007 l'utilizzo



dell'informatica, e qui siamo ad uno dei rari casi in cui l'Italia non deve rincorrere gli altri, ma addirittura è già arrivata dove gli altri invece dovranno arrivare nei prossimi mesi a partire dal gennaio 2007. Ovviamente l'utilizzo della telematica costituisce anche un'opportunità per tutti. Dal nostro punto di vista, ne parlerà credo diffusamente il dottor Ghezzi dopo di me, l'avete visto anche prima di entrare con il nuovo sistema reso operativo dal 1° marzo, di interrogazione dell'archivio, ovviamente il Registro delle Imprese è stato pensato, è stato voluto soprattutto per offrire uno strumento di trasparenza del mercato, di accessibilità all'informazione, e ciò è testimoniato anche qui dai numeri: solo nel 2005 le Camere di Commercio hanno ricevuto 26 milioni di richieste di domande di accesso ai loro archivi.

Come dicevo prima nella mia visione il Registro delle Imprese, così com'è stato pensato e così com'è stato realizzato, è uno strumento essenzialmente di semplificazione dei rapporti, purtroppo non sempre questa semplificazione è stata realizzata in concreto per effetto degli interventi normativi.

Non mi dilungo sull'aspetto che prima è stato ricordato dal prof. Donativi delle sezioni, siamo partiti da una sezione ordinaria e 4 speciali, il DPR 558 del 1998 le riunificava in un'unica sezione speciale.

Poi come è stato ricordato continuano ad essere inserite nuove sezioni, quella dei professionisti, quella dei gruppi, la più recente di tutti, ancora non apparsa sulla Gazzetta Ufficiale è contenuta nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° marzo di quest'anno, che prevede per le imprese sociali di doversi iscrivere in un'apposita sezione del Registro delle Imprese.


Come ricordavamo poche settimane fa con i colleghi conservatori, tale scelta diventa dal nostro punto di vista poco comprensibile. Perché non siamo più ai vecchi registri di cancelleria, non abbiamo più dei registri cartacei, ma abbiamo un unico archivio informatico, per cui nel momento in cui viene presentata una domanda, viene archiviata al suo interno, per cui pensare ad una sezione è un qualche cosa che probabilmente corrisponde alla realtà, ma probabilmente è soltanto un'aspettativa di chi vuole



mantenere una sorta di riserva per quei soggetti di cui viene ad essere disciplinata la fattispecie, come nel caso ultimo, delle imprese sociali.

Dall'altro lato le potenzialità di semplificazione, come è stato detto, sono state raccolte anche dallo stesso legislatore della riforma. Con il Decreto Legislativo n. 6 del 2003 sono aumentate le fattispecie di cui occorre dare pubblicità nel Registro delle Imprese ed è stata riconosciuta a molti casi di iscrizione una valenza anche maggiore rispetto a quella del passato. Vorrei menzionare una fattispecie, ad integrazione di quello che ricordava prima il professor Donativi: con la riforma adesso vengono ad essere semplificate (sempre cogliendo un aspetto di semplicità del rapporto fra l'utenza e le Camere di Commercio) le comunicazioni che sono relative ai trasferimenti di sede, in quanto il 111 ter consente che le comunicazioni di variazioni quando sono all'interno dello stesso comune siano fatte dal consiglio di amministrazione esclusivamente con una domanda. Quindi non c'è più l'obbligo di intervenire sullo statuto, modificandolo con assemblea straordinaria. Questo è proprio innovativo rispetto al sistema precedente, per altro introdotto dalla giurisprudenza, che aveva voluto che ogni qualvolta si trasferisse la sede occorresse anche intervenire sullo statuto stesso.

Oggi come sappiamo il Codice Civile quando parla di sede della società si limita a far riferimento al comune, quindi la necessità comunque per chiunque di conoscere dove ha sede effettivamente la società viene soddisfatta grazie alla comunicazione fatta al Registro con il solo modello di domanda e così anche per le successive modificazioni. Secondo me questa novità è stata possibile grazie all'organizzazione che le Camere di Commercio hanno dato al Registro delle Imprese in questi 10 anni. Prima veniva ricordato dal professor Donativi come si è intervenuti più volte unificando le forme di pubblicità nel Registro delle Imprese. In effetti in questi 10 anni come vi ricorderete sono stati eliminati dapprima con la Legge Bersani dell'agosto 97 l'obbligo di pubblicità sul BUSARL, poi la legge 340 ha eliminato tutti i riferimenti del Codice Civile al BUSARL, ha eliminato il foglio annunci legali, il BUSC, nonché l'obbligo di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale. Tutte queste abrogazioni




di norme sono state rese possibili dal nostro Registro delle Imprese. Infatti, se prima era necessario integrare la pubblicità del Registro con questi altri strumenti, in modo da rendere più facilmente accessibile il dato, oggi proprio per come è strutturato il Registro delle Imprese questa informazione è tempestivamente raggiungibile attraverso il nostro sistema il quale è organizzato con modalità informatiche.

Un altro aspetto che vorrei ricordare e che deriva sempre dalla recente riforma del diritto societario è quello delle forme di cancellazione. Ora è possibile arrivare a cancellare le società di capitale ai sensi del 2490 quando la società stessa non abbia depositato per tre anni consecutivi il bilancio di liquidazione. Tale norma è stata introdotta per attuare uno degli obiettivi che la legge delega aveva posto al legislatore e cioè di promuovere una sorta di pulitura del Registro. Da questo punto di vista le Camere di Commercio hanno iniziato ad operare in maniera non omogenea. Infatti alcune Camere sono già partite, nel senso che ritengono la disposizione dell'articolo 2490 immediatamente operativa e conseguentemente vanno a vedere se nell'ultimo triennio non è stato effettuato il deposito e d'accordo con il loro giudice del Registro stanno provvedendo alle cancellazioni di società. Altre Camere, a mio modo di vedere più correttamente, in considerazione del fatto che la novità è stata introdotta con il Decreto Legislativo n. 6, operativo dal 1° gennaio 2004, considerano i 3 anni operativi da quella data e quindi avvieranno la relativa procedura di cancellazione dal prossimo anno. Un ulteriore provvedimento che consente alle Camere di intervenire sul proprio Registro per dare un'immagine più corretta del loro archivio è contenuta del DPR del 23 luglio 2004 n. 247, che si riferisce alle società di persone e alle imprese individuali. Come ho ricordato all'inizio nel Registro delle Imprese sono iscritti circa 6 milioni di soggetti, ma dai dati che verificiamo quotidianamente, e che i due conservatori qui presenti conoscono bene, non tutti questi soggetti operano effettivamente. Spesso sono soggetti che si iscrivono e che non hanno la stessa sollecitudine - quando tutto avviene nella legalità - nel cancellarsi dal Registro. Le Camere si propongono di eseguire nei prossimi anni questa opera di



pulizia, sulle società di capitali, sulle società di persone e sulle imprese individuali intervenendo su quelle posizioni che non vengono movimentate, ovvero che presentano alcuni elementi sintomatici della loro inattività, per effetto dei quali si può tranquillamente procedere alla cancellazione della loro posizione.

Un ulteriore commento che mi viene da fare, in margine a quello che ha prima ha affermato il professor Donativi, riguarda il fenomeno dei gruppi. La loro pubblicità nel registro delle imprese rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario. L'articolo 2497 bis obbliga le società che siano sottoposte all'altrui attività di direzione e coordinamento a fare una comunicazione al Registro delle Imprese per l'iscrizione in un'apposita sezione. Diceva prima il professor Donativi come in questa norma a) non ci sta un termine, b) che non è stato ben definito quale sia il procedimento c) quale sia l'aspetto sanzionatorio derivante dalla mancata comunicazione. Di questo noi siamo consapevoli e cioè della mancata cura che c'è stata nello scrivere la norma, tanto che ad oggi risultano iscritte nella sezione circa 32 mila società, mentre sappiamo, da altre ricerche fatte su archivi anche di altri soggetti, che le società appartenenti a gruppi dovrebbero essere oltre 100 mila, quindi è chiaro che, senz'altro la novità è cospicua, ma probabilmente non si è riusciti ad essere ben chiari sugli effetti che derivano dalla mancata iscrizione della società che appartiene ad un gruppo. Sulle altre opportunità che ci vengono date dalla legge per migliorare il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese si può ricordare come proprio nelle ultime settimane del 2005 il Governo è stato delegato a modificare il testo del regolamento attualmente in vigore. Da un lato una delega è contenuta nella legge di semplificazione dell'anno 2005, la legge del 28 novembre 2005 n. 246, che attribuisce al Ministero delle attività produttive di predisporre uno o più regolamenti per rendere più semplice il procedimento. Tale documento peraltro è già stato elaborato in una prima versione dal Ministero stesso, di intesa con le altre amministrazioni competenti, per cui da quello che so attualmente l'ufficio legislativo del Ministero delle attività produttive sta redigendo la versione definitiva, prima di chiedere tutti i pareri necessari agli altri soggetti



coinvolti nel procedimento: si tratta dei Ministeri della Giustizia, della Funzione Pubblica, del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari. Prima di arrivare a vedere il nuovo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale probabilmente dovremo aspettare molto tempo. Un'altra delega, questa più marginale, è contenuta nella legge 18 aprile 2005 n. 62, di recepimento della direttiva comunitaria, che ricordavo prima, la quale viene a modificare il sistema di pubblicità delle imprese in tutti gli Stati aderenti all'Unione Europea. Un'ultima osservazione che vorrei fare prima di concludere nasce dallo sforzo fatto dalle Camere di Commercio in questi anni per rendere il sistema pubblicitario al passo con la rapida evoluzione della tecnologia. In questo senso è stata raccolta la sfida del passaggio ad internet, da qui la diffusione dell'utilizzo della telematica e della firma digitale. Si tratta di un'esperienza che ha scontato le difficoltà dell'utenza. Infatti, il sistema camerale aveva pensato di introdurre questo nuovo strumento che avrebbe migliorato il rapporto tra il sistema produttivo del Paese e la Pubblica Amministrazione. L'esperienza invece ci ha fatto vedere come le imprese siano ancora poco propense ad utilizzare Internet, la firma digitale. L'esperienza ci ha dimostrato che le imprese preferiscano invece fare ricorso all'esperienza dei professionisti, i quali sono stati da questo punto di vista molto efficaci nel garantire la piena applicazione della Legge 340 del 2000. Infatti i notai, i commercialisti, i ragionieri ci hanno accompagnato in questi anni nel passaggio dalla carta al telematico e il loro contributo è stato essenziale per il conseguimento dei risultati.

L'anno scorso sono stati depositati in via telematica, oltre 850 mila bilanci, tutti in formato elettronico, questo dato dà anche il senso del passaggio garantito dalle Camere di commercio in questi dieci anni. Tutti noi ricordiamo le file che c'erano fuori delle cancellerie dei Tribunali in occasione del deposito dei bilanci. L'adempimento è andato via via migliorando e basti pensare che l'anno scorso quando gli ultimi giorni del mese di maggio coincisero con un fine settimana, sono arrivati oltre 70 mila bilanci di sabato e 40 mila bilanci di domenica. Nell'occasione il sistema ha tenuto senza alcun problema per l'utenza e per le Camere di commercio. Fra l'altro stiamo lavorando anche per



migliorare il sistema di deposito dei bilanci cercando di superare l'attuale formato, il cosiddetto pdf, che obbliga gli uffici e gli studi a fare praticamente una fotografia del bilancio e dei suoi allegati. Questo sistema lo possiamo considerare non molto evoluto e per questo stiamo lavorando, in collaborazione con gli ordini professionali, ad un nuovo standard molto più evoluto e facile da usare. E' chiaro che da parte del mondo dei professionisti e da parte del mondo delle imprese ci si attende che la semplificazione sia spinta sempre in maniera maggiore e che l'utilizzo della telematica possa portare ad una riduzione degli adempimenti amministrativi. Da questo punto di vista voglio ricordare che le Camere di Commercio sono state coinvolte dal Ministero dell'innovazione tecnologica e da quello delle attività produttive per creare il portale delle imprese imprese.gov.it, che dovrebbe costituire l'unico sistema di accesso per le imprese che vogliono comunicare con la pubblica amministrazione. Si tratta di un progetto partito nel febbraio dell'anno scorso, che vede coinvolti oltre le Camere di Commercio l'INPS e l'INAIL, con i quali stiamo lavorando per cercare di unificare gli adempimenti, per ridurre gli oneri e gli adempimenti a carico delle imprese e dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione. Già adesso sono operative diciannove procedure e nei prossimi mesi dovrebbero essere rese operative ulteriori fattispecie proprio per dare risposta in questo senso alle esigenze che ci vengono dalle imprese. Grazie.

Dopo i primi due interventi, che sono stati più di taglio giuridico e di ricostruzione di questi primi 10 anni di attività del Registro Imprese, con Paolo Ghezzi entriamo un po' su quello che è il futuro, presente prima, nuovi output, il futuro del Registro Imprese da un punto di vista tecnologico. Paolo Ghezzi è un dirigente di Infocamere preposto all'attività delle Camere di Commercio, dò a lui la parola.

**Dott. R. Crosta**

---

**Q4**

## Intervento

**Dott. Paolo Ghezzi**

*Infocamere*



Grazie Roberto. Vediamo se riesco a rubarvi l'attenzione per i prossimi 10-15 minuti; non occupo più tempo. Volevo provare a rivedere con voi come sono passati questi 10 anni che da un punto di vista delle tecnologie sono un'enormità. Lo vediamo ogni giorno nelle nostre case, i progressi che ci sono stati da un punto di vista tecnologico.

Certamente le Camere, quindi la pubblica amministrazione, perché le Camere sono una pubblica amministrazione, hanno fatto moltissimi passi avanti.

Credo che le Camere di Commercio siano all'avanguardia nel panorama pubblico in termini di efficienza e di sfruttamento delle nuove tecnologie. Tutte le famiglie hanno ricevuto negli ultimi mesi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri un libretto, dal titolo "l'innovazione digitale per le famiglie" dove, già scorrendo nelle prime pagine, oltre ai riferimenti al portale delle imprese che ha citato prima il collega Sodini, si parla diffusamente di posta elettronica certificata e di firma digitale.

Ora questi due oggetti: la firma digitale - di cui abbiamo parlato ampiamente - e la posta certificata, in Italia sono sinonimo di sistema camerale.

Credo che delle firme digitali distribuite (sono oltre 2 milioni e mezzo) oltre il 90% sono state rilasciate dal sistema camerale. La posta elettronica certificata, che ritengo sarà nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, una rivoluzione copernicana altrettanto importante come quella della pratica telematica introdotta con la legge del 2000. Infatti la Posta elettronica è uno strumento semplice da usare e qualsiasi studio, qualsiasi ente ormai non può fare a meno di utilizzare la posta elettronica. Averla certificata vuol dire che diventa equivalente alla raccomandata postale!

Quindi immaginate voi che combinazione: la facilità e l'immediatezza combinate assieme.

Se prendiamo le pratiche telematiche e la rivoluzione che c'è stata con l'applicazione della Legge 340 del 2000, è già stato detto, ma ripeto che l'elemento di successo fondamentale siate stati voi nell'avverarsi di questa rivoluzione. Non sarebbe potuto accadere se non ci fosse stata la risposta dal mondo delle professioni e, non me ne vogliono i giuristi, per certi cambiamenti non servono solo e leggi; la legge era del 2000, ma è entrata in vigore solo nel novembre



del 2003. Quindi 3 anni dopo, a testimonianza che una cosa va a compimento non quando c'è un obbligo, una legge, ma quando la cosa è utile, serve veramente!

Quindi non serve a niente l'imposizione.

La procedura è andata in vigore quando si è rivelata utile da entrambe le parti. E' inutile dire che all'inizio questa sembrava più un sistema per portare il lavoro delle Camere di Commercio direttamente sul mondo delle professioni o sulle imprese. Fatemi la pratica in questo modo così noi in Camera di Commercio magari lavoriamo meno. Tant'è che non è andata in vigore, perché era difficilissimo usare gli strumenti che richiedeva con pochi vantaggi per i clienti.

Si faceva ancora prima ad andare allo sportello dove magari venivano fornite le spiegazioni che servivano. Invece, col tempo, ha cominciato a funzionare, quindi sono cominciati ad apparire i vantaggi anche dal punto di vista degli intermediari e delle stesse imprese. Non c'era più bisogno di fare la coda per depositare il bilancio di cui abbiamo tutti noi i ricordi delle code agli sportelli. Non dovevamo più prendere la macchina, trovare parcheggio, fare la fila in Camera di Commercio.

Tutto è diventato semplice, l'utilizzo degli strumenti, e di internet che prima non era utilizzato da tutti. Gli ultimi dati che annunciava il Ministero dell'innovazione confermano che ci sono più computer nelle case che non nelle imprese!

Il che la dice lunga su come viene colta a volte l'innovazione! Ce ne è di più nelle famiglie che non nelle imprese!

Le pratiche telematiche come vedete sono state oltre 2 milioni nel 2004 e 4 milioni nel 2005. E adesso noi vorremmo in questa occasione, del decennale del Registro, cominciare a ragionare sul valore che tale Registro ha. Quindi di come questo possa essere messo al servizio delle imprese. I consumi ne sono già una testimonianza: siamo passati dagli 8 milioni e mezzo di consultazioni del 97 ai 26 milioni attuali: è una dimostrazione che le informazioni del Registro servono.

I certificati sono diminuiti e stanno diminuendo fortemente perché certificato è sinonimo di burocrazia. Quindi l'utilizzo del certificato deve sparire, non ha più senso. Uno fa un certificato quando probabilmente lo deve presentare ad un altro ente pubblico, quindi a noi fa piacere vedere che stanno



diminuendo i certificati e stanno aumentando enormemente le visure e la consultazione di tutti i documenti e gli atti che sono dentro il Registro.

Proviamo a vedere il panorama un po' più ampio di quella che è la pubblica amministrazione, la Camera come pubblica amministrazione.

Questo è un parere del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2006 dove constatavano che a fronte di un complesso di disposizioni così innovative come in Italia - abbiamo la firma digitale, abbiamo la posta elettronica certificata - poi effettivamente non è facile trovare utilizzi concreti oltre a quello che abbiamo appena citato delle Camere di Commercio nell'utilizzo di questo vantaggio che abbiamo (non solo in Europa, ma nel mondo), da un punto di vista legislativo.

La conclusione che traggono è che probabilmente quello che manca è una copertura finanziaria! Quindi la "scusa" per cui si denota che poi non sta decollando come dovrebbe, ad esempio, la carta di identità elettronica, e tutti gli altri sistemi di evoluzione nel rapporto tra imprese e Stato, tra cittadini e Stato, sta che non sono state probabilmente messe in pista coperture finanziarie adeguate.

In questo ragionamento volevo invece provare a rileggere perché invece le Camere di Commercio ce l'hanno fatta a mettere in pista un dialogo telematico di e-government.

E lo hanno fatto con una soluzione che se le leggiamo per esempio in questo contesto non ha pesato sulla clientela. Voi sapete che ogni pratica costa 2 euro e mezzo per inviarla, quindi c'è un onere a carico dell'utente.

Sui numeri che vi ho detto prima è facile quantificarla in circa 6 milioni di euro: questo è il costo che il sistema Camere ha riportato su di voi, su chi invia la pratica. Però come vedete a fronte di tale onere sono stati creati altrettanti vantaggi. Oggi i diritti di segreteria costano meno se viene fatta telematicamente la pratica, (è circa 30 euro la differenza di costo a favore del telematico), per cui a fronte di un onere sull'invio è stato introdotto un vantaggio di oltre 72 milioni di euro sull'utente e sull'impresa che utilizza il telematico. Non sono andato poi nemmeno a quantificare i vantaggi, di risparmio di tempo, di costo dei trasferimenti, etc.

Quindi l'utenza, il cliente, l'impresa è disposto a sostenere un onere se ha dei vantaggi! C'è stato un risparmio anche



sulle Camere, come ben sa anche l'amico Crosta, noi siamo stati in grado di ridurre il costo amministrativo della tenuta del Registro da circa 8 euro e mezzo a posizione che costava nel 1999 ai 4 euro del 2005; quindi un risparmio anche all'interno dello stesso ente.

Questo a giustificare che questo è un sistema che si è auto finanziato e quindi probabilmente ci possono essere altre soluzioni oltre a quelle che abbiamo letto nel parere del Consiglio di Stato che diceva che certe cose non si possono fare se non ci sono adeguate coperture finanziarie.

Ma quali obiettivi ci stiamo ponendo adesso? Innanzitutto uno: quello di far diventare questo Registro non il Registro delle Imprese ma il "Registro per le Imprese".

Gli utilizzi che abbiamo visto già dimostrano che siamo sulla strada Giusta. Ritengo che come è stato anche già in parte detto oggi è bastato poco per renderlo più fruibile, più utile, pensate a come era la visura 10 giorni fa, 15 giorni fa.

Chi la sapeva leggere? Nemmeno noi, nemmeno gli addetti ai lavori sapevano leggere il contenuto informativo del Registro che, pur rispettando tutti i termini di pubblicità legale, non potevamo certo dire che fosse facilmente fruibile!

L'utilità, quando non trovo quello che cerco non è che sia immediatamente percepibile.

E' quindi stato sufficiente ad esempio trasformare questi output, queste visure impaginandole meglio, utilizzando meglio la tecnologia per avere già tutta un'altra immagine di questo Registro.

Credo che questo sia un primo esempio di best practice che dobbiamo continuare a percorrere perché, come diceva anche Donativi, in primis il Registro è a testimonianza della certezza dei rapporti di mercato, della trasparenza, e badate bene, queste sono condizioni essenziali per l'impresa.

Se è vero che le grandi imprese oggi non devono dimostrare niente a nessuno sul mercato perché tutti le conoscono, è altrettanto vero, a tutela delle piccole imprese, in un sistema come il nostro, dove non si parla nemmeno di piccole imprese ma di micro imprese, che è molto difficile per le piccole dimostrare chi sono, cosa fanno, qual'è l'ufficialità delle cose che dicono, dove si trova il riscontro, come abbiamo sentito di chi ha i poteri di rappresentanza.

Chi sono gli institori e i procuratori.



Q4

Questo oggi in Italia tutti lo possono trovare nel Registro delle Imprese! E credo che sia una cosa rara anche a livello europeo una tutela del piccolo, della piccola e micro impresa. In questa nuova rivisitazione, in questo nuovo vestito che abbiamo costruito sul Registro e per il Registro, abbiamo riscontrato opinioni favorevoli anche sulla stampa, in quanto è stata evidenziata la riduzione di costo, perché in questa reimpaginazione delle informazioni abbiamo detto che valeva la pena anche permettere a chi aveva bisogno solo di alcuni blocchi informativi: mi vengono a mente gli avvocati che quando notificano una sentenza hanno bisogno dell'indirizzo legale dell'impresa, quindi era assurdo tirare fuori dall'archivio tutta una visura o andare a consultare interamente un Registro per avere l'indirizzo legale dell'impresa, quindi abbiamo permesso di andare a cogliere solo quel particolare blocco informativo.

È stato un lavoro importante, impegnativo, che ci ha permesso di innovare. I diritti di segreteria sono regolati da un decreto ministeriale, e abbiamo dimostrato che era possibile scomporre queste informazioni andando a valorizzare anche singolarmente, quindi permettendo un risparmio per l'utente che cerca alcune informazioni precise.

Dall'altra parte abbiamo poi creato l'output che invece contiene tutte le informazioni dell'impresa e che noi abbiamo chiamato fascicolo. Il fascicolo mette insieme oltre a quella che è la visura, le altre informazioni, (ad esempio c'è l'ultimo bilancio e lo statuto).

Quindi il fascicolo di impresa, dà modo di avere, una fotografia completa della propria posizione.

Ci siamo ispirati a quello che è il mondo di internet, ormai internet ce l'abbiamo - come abbiamo visto prima - in tutte le case. La stessa ricerca anagrafica è stata fatta un po' copiando "google", copiando i motori di ricerca.

E' sufficiente inserire l'anagrafica, il nome della persona per trovarla.

Dopodiché c'è una serie di blocchi informativi dove uno può chiedere, come ho detto prima, dalla singola informazione al documento completo, quindi ovviamente se uno le seleziona tutte ottiene il fascicolo, tutto questo in una trasparenza di mercato oltre che una riduzione dei costi. Come vedete quella che prima era una visura oggi si può



fare con un semplice blocco che vale 2 euro se uno va in Camera di Commercio o 1 euro ad esempio per la visura amministratori se lo fa telematicamente, quindi andando ancora a premiare chi non va ad impegnare l'ufficio, a pesare sul costo anche poi all'amministrazione. Tutto questo con la massima trasparenza anche con chi sta interrogando, per cui man mano che uno seleziona o sceglie quello che cerca ha sulla destra il preventivo di quello che andrà a spendere, quindi andando sempre ad alimentare anche qua una massima trasparenza nel rapporto.

Cosa stiamo notando?

Innanzitutto che c'è in questo una rispondenza delle attese da parte sia delle imprese che del mondo professionale, siamo passati dai 500 utenti telemaco che erano nel '98 ai quasi 120 mila attuali, stiamo vedendo che è quanto mai ormai fondamentale, importante estendere l'utilizzo di questi strumenti, perché firma digitale non vuol dire solo firmare una volta all'anno un bilancio per depositarlo in Camera di Commercio.

Ci sono, e vi assicuro, oltre ovviamente alle altre amministrazioni che pian pianino stanno anche loro iniziando a capire l'importanza dell'utilizzo di questo strumento, anche le imprese che capiscono l'importanza di regolare ad esempio il rapporto con i loro fornitori contrattuali piuttosto che con chi ha sedi all'estero o situazioni anche non facili di utilizzare la telematica.

La firma digitale nel dare valore legale alla contrattualistica e al rapporto con i fornitori e la posta elettronica certificata di cui vi dicevo prima sono le chiavi di successo dell'attuale innovazione.

La normativa si è conclusa all'inizio dell'anno e a gennaio del 2006 siamo già oltre 40 mila caselle distribuite e stanno crescendo con un ritmo di circa 800 al giorno.

La CNS che è sinonimo di carta nazionale dei servizi, è un oggetto che non riguarda solo le Camere di Commercio ma tutti gli enti pubblici! Quella che rilascia il sistema camerale contiene anche la firma Digitale.

La stanno rilasciando anche le Regioni, anche altre amministrazioni, ed è quello che permetterà, almeno così è intravisto, di autenticarsi in rete ed avere certezza di chi c'è dall'altra parte di internet.



Q4

Quindi in sostanza di ottenere in piena sicurezza i servizi che le amministrazioni pian piano stanno iniziando ad erogare. Anche per la CNS i numeri come vedete sono notevoli: sono già oltre 160 mila le carte nazionali di servizi distribuite. Tra l'altro il sistema camerale ha voluto, oltre a permettere l'erogazione dei propri servizi, dare alle imprese gratuitamente le interrogazioni della propria posizione se viene utilizzata la carta nazionale dei servizi. Io chiudo l'intervento quà, credo di essere stato sufficientemente breve, e ritorno la parola a Roberto Crosta perché mi fa piacere di notare che in questo convegno sono state rispettate anche le quote rosa. Per cui abbiamo adesso l'intervento della dottoressa Venturelli che credo sia la ciliegina con cui si chiude questo evento organizzato dalla Camera di Venezia. Grazie.

Dott. R. Crosta

Grazie a te. Per la verità Cristina la facciamo intervenire dopo. Paolo Ghezzi ha parlato di valore economico del Registro Imprese, nella seconda parte dei lavori lo toccheremo con mano, sia con l'esperienza di Cristina Venturelli sia con una ricerca condotta dalla dottoressa Brugiavini, che ci darà proprio un esempio del valore economico del Registro Imprese. Prima di andare a prendere il caffè però c'è lo spazio per una o due domande su questa prima parte dei lavori.

A lei la parola dottor D'Amico, il nostro giudice del Registro.

## Intervento dal pubblico


Sono Marcello D'Amico e sono giudice del Registro delle Imprese al tribunale di Venezia. Mentre parlava il professor Donativi ho appuntato qualche riflessione su quanto diceva e vorrei chiedere la sua opinione su qualche tema che cerco di illustrare brevemente. Indubbiamente la funzione pubblicitaria del Registro delle Imprese è aumentata, perché garantisce i terzi, perché costituisce un'informazione a cui tutti possono accedere e che consente ovviamente a tutti gli operatori economici di determinarsi. Detto



questo come ratio ispiratrice o come tendenza evolutiva dell'ordinamento io volevo chiedere questo. Si è parlato di tipicità delle trascrizioni, e mi pareva che il professore fosse favorevole alla non tipizzazione, consentendo un'interpretazione più lata, più evolutiva, bisogna favorire anche la trascrizione di ipotesi non tipizzate, perché in questo modo si viene a conoscere dell'esistenza di una situazione. Soprattutto, dice il professore, se aspetto i 4 anni della durata di lite diceva il professore buonanotte, dopo 4 anni io non riesco più a sapere.

C'è penso, e qui il quesito, un rovescio della medaglia, perché spesso le trascrizioni o iscrizioni giudiziali sono micidiali. Quando i legali non riescono ad ottenere il sequestro di una quota per esempio, perché sapete che anche le quote delle srl possono essere oggetto di sequestro, che cosa fanno? Trascrivono ad esempio presso la conservatoria una domanda giudiziale, magari infondatissima, quella è peggio di un sequestro, perché voi intendete bene che questo è un modo abile per paralizzare la vicenda economica di un bene, di fatto naturalmente, è ovvio, non di diritto, ma funziona così. Chi non riesce ad ottenere un rimedio tipico elude, aggira la norma, naturalmente interpretando in modo assolutamente eversivo quella che è invece un'esigenza totalmente contrapposta. Chiedo al relatore se non ritiene che esista questo pericolo qualora si acceda ad un'iscrizione non tipizzata e soprattutto se esiste un contemperamento, una sanzione per una culpa in agendo grave, che c'è già nel nostro ordinamento, ma sapete i rimedi economici sono farraginosi, difficili, quindi se c'è una possibilità di contemperamento di una soluzione, perché anch'io sarei favorevole all'iscrizione lata, però credete che indubbiamente questo rischio c'è, e io ho visto molti beni paralizzati proprio dall'arma impropria per dirla della trascrizione. Questo è il primo punto.

La seconda questione. Volevo chiedere, sempre nell'ottica di questa maggiore trasparenza della pubblicità, se condivide quella ipotesi di scioglimento senza liquidazione che sono state individuate un po' a fatica dalla giurisprudenza. La riforma del diritto societario e anche delle società di capitali è in senso nettamente opposto, però ci sono decisioni di Cassazione, anche di merito, che consentono alle società




Q4

di persone, solo alle società di persone, sia chiaro, di presentare lo scioglimento senza liquidazione. Voi capite bene che questo è contrario a qualsiasi principio di trasparenza perché come si fa a dire: chiedo lo scioglimento di una società, pensiamo alle sas, che non sono tanto irrilevanti senza dire: ma non ci sono né attività né passività, no, ma io creditore voglio sapere se tu hai dei rapporti pendenti perché questo incide sulle mie determinazioni, quindi questa sarebbe una misura in contro tendenza a cui il legislatore non ha pensato, anche qui se condivide questa giurisprudenza che a quanto mi consta non è ancora retrocessa.

L'ultima questione, forse la più importante, che spesso attanaglia i giudici del Registro e con loro i conservatori, è quella di quali siano o di quali possono essere, anche alla luce della riforma, i poteri del conservatore, cioè il conservatore è uno che guarda passare le carte, che mette un timbro, che apre il cassetto e butta là oppure è una persona che ha dei margini di valutazione? Parlo in generale perché c'è tutta una serie di presentazioni di atti o di domande che fanno inorridire perché sono strumentali a definire certe situazioni. Allora chiedo: esiste, e se esiste in che misura, un potere valutativo di indagine cognitivo, naturalmente bisogna che ognuno rispetti le proprie attribuzioni è vero, ma non è neanche che uno stia lì imperterrito a recepire meramente le determinazioni degli altri, quindi esiste e dove, perché se il principio, la ratio da cui si parte è quello della trasparenza, è quello della pubblicità, è quello di favorire le informazioni, allora anche qualche correzione su questo punto forse va adottata. Grazie.

Dott. R. Crosta

Grazie a lei dottor D'Amico. Al professor Donativi l'imperativo di non superare i 5 minuti, anche se è complicato, nella risposta.




**Dott. V. Donativi**

La ringrazio intanto e cerco di esprimere brevemente quello che è il mio pensiero a riguardo. Sulla tipicità non vorrei aver dato un'impressione di voler dare un'interpretazione eccessivamente ampia, in effetti la mia posizione è un po' di compromesso, nel senso che riconosco assolutamente il principio di tipicità, anzi, sono stato sempre un fervido sostenitore della sua centralità sistematica nella materia della pubblicità legale, anche e proprio perché il Registro delle Imprese non ha solo la funzione generica informativa, ma ha quelle funzioni specifiche a cui facevo riferimento nella relazione, a maggior ragione quelle funzioni specifiche impongono uno stretto principio di tipicità. In breve se ci fosse una generica funzione informativa si potrebbe anche dire: come esempio oltre ai 10 casi previsti dalla legge se pubblichi l'undicesimo a chi fai danno? Tutto sommato al limite è un'informazione in più che butti sul mercato, in realtà essendoci invece una funzione specifica, anzi, più funzioni specifiche, molto più pregnanti di quella genericamente informativa quelle funzioni presuppongono necessariamente la tipicità.

Ancora una volta un esempio su tutti. Se potessi rendere opponibile ai terzi qualunque cosa mi venga in mente di pubblicare anche quella finzione giuridica della presunzione assoluta di conoscenza finirebbe per perdere completamente giustificazione sistematica, quindi la tipicità è un capo saldo, non era mia intenzione di affermare il contrario. E' che nel caso specifico del trasferimento di quote di srl, credo che ci sia spazio per una possibile interpretazione evolutiva. Nel prendere posizione a favore dell'interpretazione evolutiva sono probabilmente anche condizionato da una recente vicenda professionale che mi ha visto sostenerla in sede giudiziaria, e siamo ancora in attesa del provvedimento. A forza di sostenere la tesi favorevole all'interpretazione estensiva me ne sono convinto per una ragione forse anche di condizionamento professionale, non lo so, però questo lo dichiaro più per onestà intellettuale, non è un'opinione che mi sono formato in sede teorica, ma me la sono formato in sede professionale, quindi questo forse mi condiziona nella tesi che vado ad esporre.

Credo però che proprio nel caso delle quote il fatto che il 2740, comma III abbia assorbito una funzione dirimente



Q4

dei conflitti, che quindi va al di là delle funzioni tradizionali tipiche del Registro delle Imprese, potrebbe consentire in sede teorica a questo punto di operare un'interpretazione che prenda a prestito alcuni principi proprio invece della trascrizione immobiliare, dove la funzione dirimente dei conflitti è sempre stata centrale, la funzione centrale del sistema, in particolare arrivare ad un concetto di tipicità che è di questo tipo. Io non dico di iscrivere delle cose del tutto atipiche, perché si tratta della fattispecie trasferimento quota, e io non sto chiedendo di iscrivere il trasferimento in uno strumento finanziario partecipativo, tanto per fare un esempio banale, cioè una cosa diversa, non sto estendendo la fattispecie x al caso y, ma dico se la fattispecie x è trasferimento quota arrivare ad un'interpretazione estensiva di quella tipicità come comprensiva di tutte le vicende che riguardano quella fattispecie, quindi non passare da quota a strumento finanziario, ma quota con tutte le sue vicende, quindi il concetto di trasferimento come tale da poter comprendere le varie vicende, ben consapevole del rischio che a questo punto si possa utilizzare questa eventuale apertura sistematica per degli abusi o per degli interessi che diciamo che vanno al di là di quello che si vorrebbe proteggere.


È stata per la verità anche sollevata un'altra obiezione a questa possibile interpretazione, sempre in sede giudiziaria, dagli avvocati di controparte che sostenevano che la chiarezza informativa del Registro, perde consistenza, perché se tu mi consenti di iscrivere domande giudiziarie a questo punto per chi fa un'interrogazione sul Registro delle Imprese poi avrà da una parte iscritto un soggetto come proprietario, dall'altro un altro che rivendica i diritti, potrebbe esserci una confusione informativa di carattere generale. A me invece questo non sembra che possa essere un ostacolo all'interpretazione estensiva perché ad un certo punto mi pare, ora non ho studiato bene le nuove visure, ma credo che rimanga ferma la distinzione netta fra l'informazione che do circa le domande presentate in relazione a trasferimenti, domande giudiziarie, sequestri e l'informazione che do come elenco soci, per cui ho l'elenco soci, mi rimane una fotografia di quelli che sono gli assetti proprietari "ufficiali", cioè quello che corrisponde



alle iscrizioni nel libro dei soci, per cui se io ho fatto una domanda giudiziale o comunque una domanda di iscrizione al libro soci che non è passata, perché gli amministratori me l'hanno bloccata in quanto ritengono che non ci siano le condizioni, questa mia domanda si ferma ad un certo punto, cioè passa attraverso il Registro Imprese, si ferma prima di arrivare al libro soci e quindi non troverà travaso nell'elenco soci.

Allora è sufficiente una lettura attenta per dire: l'elenco soci mi dà l'assetto proprietario ufficiale, quindi quelli che effettivamente in questo momento hanno la titolarità di diritti ufficialmente riconosciuti sulle quote, le iscrizioni concernenti domande giudiziarie, sequestri, ecc., mi danno un altro tipo di informazione che concerne anche semplicemente le rivendicazioni avanzate da certi soggetti, il che non necessariamente troveranno poi compimento e troveranno travaso nell'iscrizione libro soci, quindi siamo di fronte a quella che invece, se ora mi sgancio dal condizionamento personale professionale, vado in sede strettamente teorica, effettivamente è una tensione evolutiva, quello che ho definito in questo capitolo di libro che poi ho inserito, cioè l'ordinamento ha introdotto una nuova funzione, ma non ha tecnicamente tratto tutte le conseguenze di questa nuova funzione. La funzione dirimente dei conflitti richiederebbe perciò necessità logica anche l'accesso alle domande giudiziali, cosa dimostrata evidentemente nel Registro immobiliare, però il legislatore non l'ha fatto nel Registro Imprese, ha introdotto una nuova funzione ma non ha anche detto: quindi sono iscrivibili le domande giudiziali, quindi crea una tensione evolutiva che spetterà all'interprete colmare. La mia opinione è che possa esserci spazio per un'interpretazione estensiva, ma sono pienamente consapevole dell'aspetto di tensione che questa interpretazione comporta.

Quanto allo scioglimento senza liquidazione. Io non posso che condividere i suoi rilievi critici, nel senso che effettivamente lo scioglimento presuppone poi una fase di liquidazione prima dell'estinzione della società, anzi, addirittura la migliore dottrina in tema di scioglimento ed estinzione, faccio per tutti riferimento a Nicolini, che è l'autore che da sempre ha studiato questo fenomeno nella nostra dottrina, ritiene che



Q4

anche quando non ci sia nulla da liquidare l'affermazione "non c'è niente da liquidare" già sia attività liquidativa, quindi mi sembrerebbe di poter condividere i suoi rilievi critici e dire che una liquidazione ancorché nominalistica, ancorché di un giorno, volta semplicemente ad accertare l'assenza di patrimonio liquidabile dovrebbe essere inammissibile, lo è senz'altro senza alcun dubbio per le società di capitali, certo per le società di persone anche lì la questione appare oggettivamente più dubbia, anche perché il legislatore forse ha avvertito meno esigenza di intervenire sul punto perché in ogni caso trattandosi di società di persone resta una responsabilità personale dei soci che sopravvive anche all'eventuale estinzione, forse questa è la ragione per cui c'è una minore attenzione.

Quanto ai poteri del conservatore mi fa una domanda delicatissima. Come forse è noto ho scritto un libro qualche anno fa, tutto sui poteri del conservatore, per cui ora compendiare la risposta in due battute mi risulta ovviamente difficile, però in estrema sintesi la mia posizione è sempre stata, nel senso che non ci sia un potere di controllo sulla validità dell'atto per una serie di argomentazioni, mi ricordo di averne spese 13 se non ricordo male, quindi sarebbe anche noioso e probabilmente inutile ripercorrerle. In estrema sintesi direi che per una serie di ragioni legate alla collocazione istituzionale dell'ufficio nella pubblica amministrazione, non nel sistema giudiziario, all'interesse pubblico affidato alle cure dell'ufficio che mira ad assicurare la pubblicità del fatto o dell'atto e non necessariamente a garantirne la legittimità o la validità, per una serie di ragioni legate anche al modo in cui è strutturato il procedimento amministrativo di iscrizione, e cito su tutte il fatto che ci sono 5 giorni di tempo per procedere all'iscrizione, a conferma che l'ordinamento non crede ad un'istruttoria estesa anche al profilo della legalità e della validità dell'atto, e a tante altre ragioni.

Ne spendo ancora un'altra. Che vada a finire nel Registro un atto potenzialmente viziato tutto sommato, visto da un'altra prospettiva, può non essere un male, perché se l'atto è stato posto in essere con tutto il suo vizio è meglio che lo si sappia, anche perché sapendolo probabilmente più soggetti interessati, bene inteso legittimati, potranno far



valere le loro reazioni, i loro rimedi contro quel determinato atto. Quindi l'interesse alla pubblicità è non necessariamente un interesse che implica un interesse alla validità e alla legalità. Questo non significa che il conservatore non abbia alcun potere di controllo, anzi, tutt'altro, i controlli stretti e rigidi sulla legittimazione dell'istante a mio parere hanno una valenza ben oltre quella strettamente formale, che la domanda mi possa essere presentata sempre e solo dal soggetto legittimato dalla legge è già un filtro importante, non fosse altro perché così è identificabile il responsabile dell'eventuale domanda di iscrizione di atto viziato.

Il controllo di tipicità è un controllo straordinariamente importante, al di là del caso delle quote di srl in tutti gli altri casi io sarei per un controllo ferreo, assolutamente rigido di tipicità, proprio per le ragioni che accennavo poco fa. Le condizioni previste dalla legge, la completezza dei documenti a corredo della domanda sono tutte questioni che naturalmente il conservatore deve controllare e farlo nei 5 giorni di tempo, non sarebbe possibile se ci aggiungessimo anche ovviamente un controllo sulla validità o legittimità dell'atto. Se poi va a finire nel Registro un atto viziato tutto sommato è come dire lo sappiamo tutti, a quel punto abbiamo la possibilità di reagire più efficacemente, considerando anche che tanto l'iscrizione non aggiunge nulla e non toglie nulla al vizio che inficia l'atto, nel senso che tranne i casi di iscrizioni costitutive, dove però c'è il controllo notarile a monte o giudiziario a monte, quindi il problema già non si pone, in tutti gli altri casi la funzione specifica del Registro Imprese non arriva mai a sanare i vizi dell'atto, ma semmai a renderli noti ai fini dell'attivazione dei rimedi. Mi scusi del tempo, ho cercato di sintetizzare la risposta.



## SECONDA PARTE

**Dott. R. Crosta**

**Q4**

Abbiamo gli ultimi due interventi prima della chiusura dei lavori. Il primo intervento è della dottoressa Maria Cristina Venturelli conservatore del Registro Imprese di Ravenna, che ci parlerà un po' più in specifico del Registro Imprese come anche uno strumento di pianificazione economica, di azione economica. L'ultimo intervento è della professoressa Brugiavini con l'illustrazione della ricerca che è stata condotta dall'Università di Venezia. Siamo in attesa che la professoressa arrivi e confidiamo arrivi, altrimenti c'è una valida sostituta, che è la dottoressa Croda, che illustrerà i risultati che sono stati ottenuti, che sono per altro molto interessanti.

Passo la parola alla dott.ssa Maria Cristina Venturelli.

## Intervento

**Dott.ssa Maria Cristina  
Venturelli**

*Conservatore Registro  
Imprese di Ravenna*



Buonasera a tutti. Mi è stato affidato questo compito di intervenire dopo il break, che non è proprio la situazione migliore, anche perché già l'ora del pomeriggio del venerdì più il break portano un calo dell'attenzione notevole, quindi cercherò di essere il più breve possibile, infatti mi sono portata alcuni appunti perché questo mi permette di essere veloce così da rientrare nei tempi.

Quando Roberto Crosta, che oltre ad essere un validissimo collega è soprattutto un carissimo amico, mi ha chiesto di intervenire in questo convegno che la Camera avrebbe organizzato per il decennale io ho accettato veramente con grande piacere, anche perché un po' tutti noi conservatori il Registro Imprese ce lo sentiamo dentro, ce lo sentiamo un po' come nostro, soprattutto per chi come me quel giorno, quel famoso 19 febbraio del 2006, era lì, era presente e quindi ha vissuto lo stress della giornata, lo stress delle giornate successive, che sono state anche peggiori, e tutto il lavoro preparatorio che c'è stato a monte.

Le celebrazioni di quest'anno, del 2006 per noi sono momenti veramente importanti, non tanto per gli aspetti puramente celebrativi, che devono esserci e per noi sono comunque importanti, ma quanto perché sono delle opportunità, noi abbiamo già visto, l'abbiamo fatto a Ravenna, abbiamo visto a Roma organizzato da Unioncamere, oggi a Venezia, sono



occasioni per verificare oggi dopo 10 anni qual è la vera percezione del Registro da parte di quelli che io definisco gli attori, cioè le imprese, i professionisti, le associazioni e anche le istituzioni che tutti i giorni implementano e costruiscono il Registro e tutto il giorno lo utilizzano, quindi è con molto piacere che oggi sono qui.

Detto questo, a parte i relatori che siedono a questo tavolo che sono di altissimo pregio, anche loro sono tutti amici, quindi ci conosciamo benissimo, è una specie di associazione a delinquere quella che oggi vedete qui sul tavolo, io ho avuto assegnato da Roberto (e vi assicuro che per questo mi sarà debitore tutta la vita) questo tema del quale non è agevole parlare. Io avevo pensato di venire qui, dico un po' la mia testimonianza, sono stata conservatore al Registro Imprese di Rimini, che era poi una neo Camera di Commercio, quindi era nuova in tutto, un'esperienza molto difficile ma molto stimolante, adesso sono il conservatore di Ravenna, abbiamo fatto la qualità, l'ha fatta anche Venezia, altre Camere, pensavo di venire a dare una testimonianza più diretta, invece Roberto carinamente mi ha detto: no, no, tu vieni a parlare di pianificazione economica, ci mancherebbe, queste cose ormai le posso dire io tutti i giorni, quindi ne troviamo una diversa.

Questo argomento l'ho comunque accettato con piacere perché lo ritengo particolarmente importante, basilare, ritengo che sia uno degli obiettivi che dovrà perseguire il Registro nel futuro, perché oggi si celebriamo i 10 anni, abbiamo visto i 10 anni del passato, ognuno dei relatori fra l'altro per varie tipologie di argomento ci ha sottolineato, ad esempio Pierluigi Sodini, da dove siamo partiti, Paolo Ghezzi la parte informatica e telematica, il professor Vincenzo Donativi sempre bravissimo, ci ha salvato quando ha detto che le responsabilità del conservatore sono di un certo tipo, noi lo amiamo per questo, io gli voglio un gran bene, ma adesso vediamo cosa dobbiamo fare per i prossimi 10 anni.

Detto questo vengo ad affrontare questa tematica secondo me molto importante per il futuro del Registro che è uno strumento, al di là della primaria e discutibile connotazione giuridica di strumento pubblicitario, di cui ampiamente vi ha parlato Vincenzo Donativi, credo che anche sia uno



Q4

strumento, io amo definirlo così, e di regolazione del mercato e di pianificazione economica del territorio.

Per arrivare a quell'identificazione di queste due ulteriori caratteristiche, oltre a quella puramente e squisitamente giuridica, è stato necessario percorrere questa lunga strada decennale, nel corso della quale anche Sodini prima ci ha detto: ci sono state varie fasi, prima abbiamo costruito questo nuovo strumento, abbiamo cercato di impostare il Registro, di capire come trasferire le pratiche dal tribunale al Registro, di implementare il Registro Ditte. Poi siamo passati alla questione dell'informatizzazione del Registro, qui grosso aiuto ce l'ha dato Infocamere, poi siamo arrivati a quella che per me è proprio un'innovazione di portata, passatemi il termine, cosmica, perché quando abbiamo telematizzato il Registro secondo me veramente è stata una cosa che era impensabile il 19 febbraio del '96.

Molti di voi ricorderanno che allora erano rarissime le persone che addirittura avevano il telefonino, non parliamo di internet, del web, quindi sono stati fatti se ci pensate passi da gigante in un tempo relativamente breve, adesso 10 anni sembrano abbastanza lunghi, però secondo me lo sviluppo della tecnologia è stato così rapido che ci ha permesso di arrivare al Registro telematico.

A volte con i nostri professionisti che magari si lamentano perché un giorno (ma adesso è diventato rarissimo) non vanno esattamente le linee, io dico: volete tornare al cartaceo?

Volete riportarci la carta?

Questi mi guardano inorriditi: mai!

Io però ricordo bene 4-5 anni fa quando abbiamo detto: mandiamo i primi bilanci telematici, almeno a Ravenna è stato mezzo delirio, nel senso che sono venuti l'ANCI, i professionisti, hanno detto: no, non ce la facciamo, invece poi oggi siamo tutti a riconoscere che è un grossissimo vantaggio.

Poi non parliamo delle famose file, magari i professionisti, di cui credo che questa sala sia abbastanza gremita, mi diranno: "le file se le faccian le segretarie", non è che a noi interessava poi molto, però la rapidità dell'acquisto del dato e del fatto che viene messo in linea rapidamente secondo me veramente è stato un grande successo.



Non parlo poi del nuovo diritto societario che chiaramente ha creato anche un momento abbastanza difficile per tutti perché le nuove norme creano sempre un po' di difficoltà, in più in mezzo c'è stata anche la conversione del capitale sociale in euro che tutti ricorderete, che è stato piuttosto gravoso, ma credo che insieme, cioè le Camere di Commercio, i professionisti, le associazioni e le imprese siamo riusciti a superare anche tutti questi momenti e ad avere un Registro molto rapido, essenziale, con una serie di dati estremamente importanti.


Cosa dico io oggi dopo 10 anni?

La maggior parte delle Camere di Commercio sono riuscite a "sistemare" i problemi essenziali, che sono quelli dei tempi, di controllo e caricamento delle pratiche.

Questa era la priorità per tutti noi, cioè il rispetto dei 5 giorni famosissimi, anche per poter dare un servizio il più rapido e interessante possibile ai professionisti, conseguentemente alle imprese. Penso che oggi, almeno dai dati che abbiamo, poi Unioncamere e Infocamere ci confermano questo dato, quasi tutte le Camere di Commercio sono abbastanza in grado di rispettare questi tempi, a parte le fasi cicliche come sapete, la presentazione dei bilanci da maggio a luglio, magari a cavallo della fine dell'anno, cioè dicembre, gennaio, dove ci sono costituzioni, cancellazioni, sono fasi cicliche alle quali più o meno le Camere di Commercio sanno far fronte, grazie alla collaborazione di tutti.

Credo che adesso vada spostata un po' l'attenzione sulla necessità di implementare, a parte gli aspetti squisitamente giuridici, di cui prima aveva parlato il professor Donativi, nel senso che sarà necessario comunque fare ulteriori interventi legislativi, sempre nell'ottica della semplificazione, della precisazione dei dati contenuti nel Registro, ma credo che a questo punto l'attenzione vada posta proprio sulla necessità che il Registro venga utilizzato come un vero e proprio strumento di pianificazione economica territoriale, oltre che come ho detto prima, come strumento di regolazione a tutela del mercato.

Infatti in questi anni, come ho detto prima, lo sviluppo della tecnologia ha permesso una maggiore facilità di accesso alle informazioni, ve l'ha dimostrato anche prima Paolo Ghezzi, tenendo conto anche del fatto e presentando per



Q4

esempio i nuovi output, che sono secondo me una grande novità e sono una richiesta che veniva già dalla base, quindi dalle Camere e dai Registri Imprese, sempre su spinta dei professionisti e comunque degli utilizzatori del Registro, che lamentavano una non chiarezza degli output e quindi una poca leggibilità di quelle che erano le visure, i certificati. Non vi nascondo che addirittura in Camera di Commercio, tolti gli attori del Registro Imprese, che quindi tutti i giorni li vedono e ovviamente li sanno leggere, qualche collega di altri uffici addirittura aveva qualche difficoltà nel leggere gli output, quindi oggi questo è stato già un grosso vantaggio, credo che avrete modo nei prossimi mesi di vedere i vantaggi delle diverse visure, quindi la possibilità di estrapolare proprio i dati che interessano.

In questi giorni, proprio nella presentazione degli output, tra l'altro vedrete che girano degli slogan che sembrano magari abbastanza semplici, che sono quelli: "il registro a casa delle imprese" o "navigare tra le imprese è facile e noi (cioè le Camere) vi indichiamo la rotta", sono slogan che appariranno senz'altro piuttosto semplici ed elementari, ma io ritengo che siano proprio adatti per fornire una comunicazione che sia la più semplice e la più chiara immediata possibile. Sostanzialmente il messaggio che deve essere chiaro e forte è che i dati ci sono, sono disponibili e tutti coloro che lo ritengono, che ne hanno necessità devono utilizzarli al meglio. Detto questo riprendo prima il discorso sullo strumento di regolazione del mercato. Perché dico questo? Perché il Registro delle Imprese italiano è secondo me uno degli esempi di eccellenza come pubblica amministrazione che fornisce servizi veramente utili al sistema imprenditoriale, utili e accessibili. Ci sono voluti questi 10 anni, ma io credo che in effetti sia sotto gli occhi di tutti.

Sapere che tutte le imprese italiane, tutte le aziende sono comprese in un unico grande contenitore, al quale si può accedere indifferentemente da casa propria per avere notizie di qualsiasi impresa che operi nel territorio nazionale, ritengo che sia un grossissimo vantaggio anche nella vita imprenditoriale di tutti i giorni.

Le cose più, non voglio definirle banali, ma le più quotidiane, come ad esempio i controlli, le verifiche dei propri fornitori



o dei propri clienti credo siano grossissimi vantaggi che può e potrà avere l'imprenditore, in quanto può accedervi direttamente con o senza l'ausilio dell'intermediario.

Anche per i professionisti stessi credo che sia un grande vantaggio: dai riscontri che noi abbiamo dal quotidiano contatto con loro, con gli attori della partita telematica non porta che grossi vantaggi.

Che cosa succede però? In occasione del decennale che abbiamo celebrato a Roma a livello nazionale con gli altri Conservatori, sono emersi dei dati di uno studio che ha fatto l'Università Bocconi per Infocamere.

Questo studio, che era più in generale sull'utilizzo di dati a livello nazionale, fa emergere che poco meno del 20% delle imprese in realtà dispone di un accesso diretto alle banche dati.


Si torna al tema che affrontava prima Paolo, cioè alla fine risulta che in famiglia ci sono più PC che nelle imprese, quindi poco meno del 20% secondo me è un dato da considerare, perché abbiamo parlato di 5 milioni di imprese, poco meno del 20% siamo meno di un milione, che è comunque un numero ben elevato, ma se lo confrontate con il totale non è tanto alto, di questo 20% di nuovo poco meno del 20% ha all'interno una vera e propria struttura organizzativa per la raccolta delle informazioni esterne. Sono dati che val la pena considerare, da questo studio emerge ancora che la banca dati più utilizzata naturalmente è quella del Registro Imprese a livello imprenditoriale e che il cliente è piuttosto soddisfatto dei dati che sono disponibili.

Per certi versi è uno studio che dà ragione al sistema camerale, ma nello stesso tempo secondo me emergono dei problemi che devono essere oggetto di un'autoanalisi: quali sono questi problemi?

Sono evidentemente problemi comunicativi.

Io credo questo.

Ognuno di noi nel suo piccolo o nel quotidiano rendendosi conto di come agisce, è stato preso, come dicevo prima, dalla necessità di organizzare gli uffici sulla serie di fasi che si è succeduta nel corso dei 10 anni, per cui abbiamo dovuto un po' tutti rincorrere le novità sia legislative che tecnologiche, per cui il nostro focus era centrato nella necessità di fornire i dati in tempo reale e di fare un



controllo serio e di qualità e un caricamento altrettanto serio, rapido e di qualità. Detto questo abbiamo lasciato un po' perdere l'aspetto comunicativo, quindi oggi dobbiamo improntare secondo me molto del nostro lavoro per il futuro soprattutto sulla capillare diffusione dei contenuti della banca dati direttamente alle imprese, che non significa che io impiegato camerale devo per forza suonare il campanello dell'impresa, e dire: cara impresa, guarda che noi abbiamo questa favolosa banca dati, come se fosse il promotore finanziario, lo può fare certamente anche attraverso la collaborazione che fino ad oggi, almeno per quanto ci riguarda, è stata preziosissima dei professionisti e delle associazioni, ma l'importante è che il messaggio arrivi anche alle imprese, perché forse molto spesso non si rendono conto delle svariate possibilità di utilizzo dei dati. Inoltre ritengo che questa politica comunicativa vada soprattutto adottata nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni.

Prima Paolo vi ha parlato di CNS, noi oggi a Ravenna stiamo cercando, ma con uno sforzo immane, ancora non ne siamo venuti fuori, di coinvolgere il Comune di Ravenna, che per altro è sperimentale per l'emissione della CIE, e già qui ci sono dei problemi di tipo giuridico-legislativo, sui quali vorrei stendere un velo pietosissimo, che sono stati prima mi pare accennati da qualcuno, forse anche da Vincenzo, nel senso che ancora oggi chi è in possesso di CIE teoricamente non può essere in possesso di CNS, e qui non si capisce allora perché siano stati fatti passi da gigante per implementare la semplificazione amministrativa e il libercolino di cui ha parlato Paolo, che parla dell'innovazione tecnologica e della possibilità di utilizzare i mezzi che oggi ci sono per il cittadino/consumatore/imprenditore, quindi ritengo che sia assolutamente necessario per esempio intervenire in questo senso.

Noi siamo il sistema camerale, di solito cerchiamo di essere un po' avanti, anche perché quando è uscita la 580 si è parlato sempre di auto riforma, nel senso che la legge non ha fatto che riportare cose che già erano accadute a livello di sistema, oggi stiamo un po' facendo la stessa cosa, perché quasi tutte le Camere stanno distribuendo CNS a prescindere dal fatto che magari molti imprenditori sono già




in possesso di CIE, e per avventura o facciamo finta di non saperlo o loro non ci dicono niente, poi c'è comunque un appiglio legislativo perché le Camere dovrebbero controllare su una banca dati a livello nazionale, che ancora non è attiva, allora ci appigliamo un po' a questo aspetto giuridico, che vuol dire un po' camminare sul filo del rasoio, però se lasciamo perdere queste cose retrocediamo anziché proseguire e quindi anche in questo caso qui secondo me è importante comunicare con le pubbliche amministrazioni. Per ritornare al discorso di prima, cioè che il Registro Imprese di Ravenna sta cercando di coinvolgere il Comune di Ravenna, con moltissime difficoltà, per implementare la CNS, cioè noi non possiamo avere una carta nazionale dei servizi, che contiene la firma digitale e va bene, che contiene la possibilità di fare visure, bilanci, di vedere i fascicoli della propria impresa, che secondo me sono già servizi estremamente importanti, credo che siano stati graditi da tutti gli imprenditori, però non è sufficiente.

Bisogna che all'interno della CNS ci siano anche dei servizi che riguardano il Comune, la Provincia, gli enti locali. Oltretutto è importante che gli enti locali stessi abbiano una comunicazione anche loro diretta e giusta perché sia chiaro anche a loro che dentro la banca dati del Registro Imprese ci sono dei dati utilizzabili per varie possibilità. Importante sarà anche dare ampia comunicazione alle scuole e all'università, che sono la fucina dei futuri imprenditori, dei futuri professionisti.

Qui a Venezia, da quello che ho capito, c'è già una bella sinergia con l'università, anzi, lo dimostra il fatto che, con l'illuminata intuizione di Roberto Crosta e della professoressa Brugiavini, si sia avviata una bella collaborazione tra Camere di Commercio, quindi dati Registro Imprese e Università, che ritengo sia estremamente importante.

Una volta chiarito che è necessario fare una comunicazione di un certo tipo alle imprese e alle istituzioni credo che emerga la potenzialità di utilizzo dei dati contenuti nel Registro e quindi sia anche facile comprendere come il Registro delle Imprese oggi sia utilizzabile come un vero e proprio strumento di pianificazione economica del territorio. Mi preme ricordare che la base dati da cui si attinge ogni volta che si fanno programmazioni e approfondimenti



seri, importanti non solo localmente, ma anche a livello nazionale, vi parlo anche del bilancio dello Stato per esempio, di programmazione su ipotesi di innovazioni o se magari incentivare un settore piuttosto che un altro, vi ricordo che si prende a base dati la banca dati del Registro delle Imprese. Qual è l'altro vero problema dell'assurgere il Registro Imprese come vero e proprio strumento di pianificazione? È un problema un po' caro a tutti i conservatori, di cui si è fatto cenno anche prima, quella che noi in maniera magari non bella dal punto di vista del lessico definiamo la pulizia del Registro delle Imprese, noi la chiamiamo pulizia perché è abbastanza immediata la comunicazione, non è carino, sembra un po' il detersivo, però se troviamo in effetti un detersivo che sia giusto credo che sia importante.

Perché la pulizia è uno degli elementi più importanti? Perché se non abbiamo un dato vero rischiamo di fare programmazione su dati che non sono esattamente rispondenti alla reale situazione che esiste sul territorio, quindi questo è un elemento a mio avviso importantissimo. Ne abbiamo discusso anche a Roma, il dottor Selmin, che vedo qui oggi, ne ha, facendo delle proposte. Sinceramente vi dico il problema ovviamente non è di facile soluzione perché qual è uno dei problemi principali? Vi ricordo, come ben sapete, che l'implementazione dei dati al Registro Imprese avviene su istanza di parte chiaramente, quindi cosa succede? Che noi per lo più abbiamo delle imprese, degli imprenditori, quelli che io definisco illuminati, però non ci dobbiamo nascondere che ci sono anche imprenditori, come vogliamo definirli, distratti, io direi distratti, e non solo, dobbiamo anche considerare che tutti gli attori di questa implementazione sono tanti, per cui c'è anche un margine di errore che va sempre considerato e che non sempre è quantificabile, possiamo fare delle previsioni, ma non è quantificabile.


Come fare? Io vi dico la verità, oggi non sono in grado di dare la risoluzione, anche perché scenderei come il deus ex machina nella commedia greca che risolve un po' tutte le cose, ed è difficile, però vi dico che tutto il sistema camerale, quindi le Camere di Commercio, Unioncamere, Infocamere, è impegnato per risolverlo. È chiaro che sarà



necessario coinvolgere un po' tutti, nel senso che le imprese per prime sono quelle che su loro istanza implementano il Registro, quindi più notizie vere ci danno e più c'è possibilità che il Registro corrisponda alla realtà. Io posso dire questo. Cosa mi sembra necessario nell'immediato? Due cose secondo me principali: intanto gli interventi legislativi. Gli interventi legislativi secondo me sono importanti, prima ne ha fatto cenno Sodini. Noi oggi abbiamo per esempio, i due provvedimenti di cui lui vi ha parlato, uno a proposito della riforma del diritto societario, cioè il nuovo 2490, ultimo comma se non sbaglio, mi dica lei professore, l'altro è il decreto, il 247 del 2004.

Che cosa succede? Che sul 2490 l'applicazione come vi ha accennato Sodini non è ancora pacifica, nel senso che alcune Camere sono partite, altre no, io a Ravenna per esempio no perché sono un po' della convinzione che vi ha illustrato Pierluigi prima, però comunque credo che a prescindere da tutto nel 2007 sicuramente, a prescindere dall'una o dall'altra interpretazione, anche i più retrogradi, cioè noi, partiremo ad applicare il 2490, ultimo comma, con gli accordi con i giudici del Registro, io ho già parlato con il mio giudice, molti si sono già accordati, per cui detta questa interpretazione se non sarà l'inizio del 2007 probabilmente sarà la fine del 2007, però comunque già sulle società di capitali si partirà con questa procedura. Quella che trovo invece un po' più di difficile applicazione è quella del 247 del 2004. Perché? A prescindere dal fatto che c'è già da un po' di tempo, io la trovo particolarmente farraginosa.

Da anni stiamo portando avanti il discorso della semplificazione amministrativa, e in essa io personalmente credo moltissimo, perché che se all'impresa, al mondo imprenditoriale in generale non gli si semplifica la vita, avendo le imprese altri problemi da affrontare, quindi non possono anche farsi cogliere da questo cerchio involuto della burocrazia, naturalmente sempre nei limiti del rispetto della legge. Io come altri sono laureata in giurisprudenza, e credo moltissimo nel diritto, però ritengo anche che le imprese debbano avere una vita il più facile possibile. Noi qui abbiamo un decreto che sinceramente ha una procedura che se qualcuno di voi gli volesse dare un'occhiata si accorgerebbe che è estremamente farraginosa e quindi



Q4

sarebbe necessario semplificarla, ma non perché il decreto non sia fatto bene, il decreto è stata una grande innovazione e io l'ho apprezzato moltissimo come molti altri, perché fino allora non c'era niente, quindi figuriamoci ancora peggio, il decreto è particolarmente innovativo, è particolarmente necessario per intervenire sulla pulizia.

Che cosa serve? Serve un ulteriore piccolissimo intervento che semplifichi un attimo la procedura. Adesso tanto per farvi accenno ad una cosa particolare. Nel caso di morte, per esempio, secondo me sarebbe sufficiente un provvedimento del conservatore, magari senza bisogno di fare intervenire il giudice del Registro, anche perché in questo caso qui sulla morte purtroppo non è che sia un fatto sporadico. Credo che piccoli interventi legislativi mirati, ma importanti, possano servire anche in questo caso per far sì che lo strumento migliori e possa essere il più rispondente a verità. La seconda cosa, che credo molto importante, sono dei progetti mirati: quindi interventi legislativi e progetti mirati sono due elementi importanti per arrivare alla veridicità del Registro.

Cosa intendo per progetti mirati? Da tempo sono stati attivati una serie di progetti, sia a livello centrale che localmente sul territorio, anche attraverso le Unioncamere regionali che sono piuttosto attive grazie all'input di Unioncamere nazionale, si concretizzano più o meno nell'ambito di quell'attività di studio e ricerca che comunque sono tipiche delle Camere di Commercio.

Tutte le Camere di Commercio, anche in base all'art. 2 della 580 fanno attività di studio e di ricerca, hanno degli uffici studi attrezzati e attivano degli studi importanti, anche con la collaborazione in molti casi degli enti locali e delle università, lo stanno facendo con l'utilizzo e lo sviluppo proprio della banca dati del Registro Imprese, con l'obiettivo di erogare questi servizi informativi sempre più innovativi, stanno procedendo nella direzione strategica secondo me di produrre informazioni davvero dedicate alle imprese e secondo me per esempio i nuovi output ne sono un esempio.

In questo ambito io credo che un importante risultato, che sia legato alla veridicità dei dati e quindi alla specularità della reale situazione, potrà aversi con la concreta



realizzazione di progetti che ormai da tempo sono iniziati e non sono di facile realizzazione, uno per tutti è quello della “georeferenziazione” del territorio.

Infatti se si riesce ad arrivare alla conclusione di progetti di georeferenziazione, il massimo sarebbe che fosse del territorio nazionale, sarà più facile avere proprio dei dati che rispondono alla realtà.

È chiaro che per fare questo cosa ci vuole? Un’ampia collaborazione anche degli altri enti perché se non da soli non ce la possiamo fare, i Comuni in primis poi, perché questo permetterà di localizzare esattamente le imprese, complete di dati e delle attività imprenditoriali che realmente stanno svolgendo in quel momento storico.

Anche gli osservatori, che sono molti e attivi e che fanno dei focus su determinati settori.

Per questo credo che un’altra necessità sia quella di implementare e di vedere al meglio anche i dati non solo del Registro Imprese, ma anche del REA, che tutti conoscete, perché per esempio quando si tratta di attività ricorderete che è un dato REA, su questo per esempio ci stiamo muovendo anche a livello di uffici statistica, perché i codici Ateco andrebbero un po’ uniformati o comunque bisognerebbe intendersi sull’assegnazione del codice di volta in volta, perché magari quando andiamo ad estrapolare degli elenchi o quando andiamo a guardare dei settori rischiamo di perdere alcune imprese perché sono state codificate in modo diverso su determinati tipi di attività, la primaria, la secondaria, anche lì stiamo già facendo un grosso lavoro, ma bisognerà farne ancora.

Altra cosa, ma non ultima, vi dicevo sull’implementazione del REA. Credo che ci sia una cosa importante che deve fare il sistema camerale, perché oggi forse in alcune Camere manca, e forse manca anche un po’ a livello nazionale, e cioè che vada sviluppata una sinergia tra gli attori del Registro Imprese, coloro che lavorano al Registro Imprese, coloro che si occupano di studi e di ricerche e chi fa informazione economica, perché tutti questi attori hanno un obiettivo comune, cioè l’obiettivo deve essere il medesimo, tutti i personaggi coinvolti all’interno della Camera e all’esterno di questa devono avere la capacità di lavorare insieme per



Q4

l'unico vero obiettivo, che è quello dello sviluppo del mondo economico imprenditoriale. Credo che quando riusciremo, e stiamo lavorando per questo, e mi auguro che non ci metteremo 10 anni, perché questo ci dispiacerebbe un po', quando riusciremo a lavorare insieme, cercando tutti di avere questo obiettivo, quindi chiedendo alle imprese di impegnarsi a movimentare o comunque a comunicare qualsiasi movimento, qualsiasi modificazione avvenuta al loro interno, una mano dai professionisti che trattano quotidianamente con le imprese, quindi uno stimolo ai propri clienti a dire: quando succede qualcosa ce lo dovete assolutamente dire, se poi non lo volete fare voi è lo stesso, lo stesso con le associazioni, poi una grossa sinergia con gli enti locali, le Università e con tutti gli attori del sistema, credo che a quel punto lì potremo realmente dire di avere un reale strumento di pianificazione economica territoriale che sarà assolutamente utile a tutti.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Grazie a te Cristina. Adesso proprio queste cose che sono state dette le traduciamo.

Io ho già avuto modo assieme ai miei collaboratori di vedere questa ricerca che è stata fatta dalla dottoressa Brugiavini, che purtroppo aveva un altro impegno, ha cercato di far di tutto per arrivare ma non ce l'ha fatta, però ha dei validi collaboratori che la illustreranno.

Dott. R. Crosta

Cedo la parola alla dottoressa Croda che ci farà vedere una modellizzazione dell'attività del Registro delle Imprese, del valore economico del Registro Imprese, in particolare sulle ubicazioni dell'attività nel Comune di Venezia, con riferimento a dei dati statici del 99 e del 2005, ma anche con alcune linee di tendenza.



Parlo io per il rispetto delle quote rosa, ma qui c'è anche il molto di non poter partecipare, ma purtroppo è stata trattenuta a Venezia da un impegno precedente. Sono molto felice di raccogliere il testimone dalla dottoressa Venturelli perché, anche se non abbiamo coordinato gli interventi, nelle nostre conclusioni ci saranno un paio di punti che ha già fatto lei. Tra l'altro, in realtà, l'Università di Venezia collabora molto con la Camera di Commercio di Venezia, ed ha appena iniziato una collaborazione con Unioncamere: quindi la volontà di collaborare c'è.

La nostra presentazione di oggi, come già diceva il dottor Crosta, mira a cercare di convincervi del valore economico del Registro Imprese. Noi abbiamo ricevuto i dati circa un mese fa e quindi le elaborazioni che vedrete sono preliminari. Non abbiamo fatto nessuna analisi econometrica sofisticata, ma vi accorgete che già dall'analisi descrittiva si possono ottenere informazioni estremamente utili e importanti. Visto che siamo già fuori tempo massimo cercherò anche di essere breve. L'obiettivo principale che ci siamo posti era quello di esplorare le potenzialità del Registro Imprese e delle informazioni in esso contenute dal punto di vista economico. Come dicevo, vi fornirò solo alcuni spunti di analisi, in particolare di analisi economica e magari anche delle riflessioni di politica economica.

Esempi di domande a cui sarà possibile rispondere con i dati contenuti nel Registro Imprese sono domande che possono interessare sia gli economisti, che i policy-maker e gli imprenditori. Riguardano le scelte di tipo localizzativo di un'impresa, le scelte di natura statutaria ma anche societaria. Molte risposte interessanti si possono ottenere anche rispetto a domande relative alla specializzazione delle imprese ed alla multiproduzione, anche se noi finora, per limiti di tempo, abbiamo solo focalizzato sull'attività principale dell'impresa. Si possono anche dare risposte a domande relative a quella che può essere la dimensione ottimale di un'azienda, risposte per quel che riguarda la struttura per la tipologia di impresa. Oggi ci limitiamo ad esaminare soprattutto le sedi delle aziende iscritte al Registro Imprese. Non abbiamo avuto tempo di studiare i dati relativi alle unità locali, ma saranno oggetto di un'elaborazione futura. Il Registro Imprese contiene poi informazioni interessantissime riguardo al ciclo di vita ed alla "demografia" delle imprese: imprese che nascono e imprese che muoiono o che si ramificano proprio come le famiglie.

## **Intervento**

**Dott.ssa Enrica Croda**

*Università di Venezia*




Come già anticipato dal dottor Crosta, vi mostreremo solo alcune strade percorribili perché abbiamo utilizzato solo il campione limitato di dati che ci ha messo a disposizione. Essenzialmente abbiamo avuto a disposizione i dati per fare delle fotografie statiche al 31/12/1999 (1/1/2000) ed al 31/12/2005. In alcuni casi, abbiamo avuto a disposizione delle informazioni che permettono di fare fotografie ad intervalli annuali per il periodo dal 1999 al 2005. Per ora abbiamo utilizzato solo i dati del comune di Venezia e nella presentazione di oggi utilizzeremo sia nozioni di stock (numero di imprese presenti ad una certa data) che di flusso (ingressi e uscite registrati). Molti di voi sono già familiari con le informazioni contenute nel Registro Imprese, comunque guardiamo in fretta semplicemente la prima colonna della figura 1.

**VARIABILI DISPONIBILI**

figura 1

Presentazione  
Data-set:Variabili  
disponibili

Descrizione	Nome variabile originale	Nome variabile creata successivamente
Progressivo posizione	<i>n</i>	
Numero registro imprese	<i>nregistmp</i>	
Numero R.E.A.	<i>nrea</i>	
Data iscrizione al Registro imprese	<i>dtiscrri</i>	<i>ri</i>
Data iscrizione al R.D.	<i>dtiscrrd</i>	<i>rd</i>
Data iscrizione Albo Artigiani	<i>dtiscraa</i>	<i>aa</i>
Data apertura unità locale	<i>dtaperul</i>	<i>ul</i>
Data cessazione	<i>dtcessaz</i>	<i>ce</i>
Data inizio attività	<i>dtintat</i>	<i>at</i>
Data cessazione attività	<i>dtcessat</i>	<i>cat</i>
Data fallimento	<i>dtfallim</i>	<i>fallim</i>
Data liquidazione	<i>dtliquid</i>	<i>liquid</i>
Anno indagine		Anno
Capitale sociale	<i>capitale</i>	
Comune	<i>comune</i>	
Municipalità		Municipalita
Sede	<i>Usede</i>	
Dipendente	<i>Dip</i>	
Indipendente	<i>Ind</i>	
Addetto		Addetto = Dip + Ind
Codice attività (ateco 2002)	<i>Codiceattivita</i>	
Natura Giuridica	<i>ng</i>	NG



Oltre agli identificativi dell'impresa, le altre informazioni che abbiamo utilizzato sono la data di apertura e di inizio attività, la data di cessazione di attività e altre informazioni relative alla sede, alla natura sociale delle imprese e alla composizione dell'impresa per numero di addetti.


Purtroppo, l'unica variabile da cui si possono ottenere informazioni relative alle dimensioni di un'azienda è il numero di addetti. Comunque, magari in futuro si potrebbero eventualmente collegare questi dati ai dati di bilancio che sono disponibili presso la Camera di Commercio.

Le informazioni disponibili nel Registro Imprese permettono una lettura lungo molte dimensioni di analisi, sia dal punto di vista del settore economico che dell'area geografica. Ci sono poi le chiavi di lettura della natura giuridica e del numero di addetti. Sono anche possibili diverse combinazioni di queste dimensioni. Oggi vi faremo vedere risultati disaggregati per settore e area geografica, ed anche per settore, area geografica e numero di addetti.

Molti di voi saranno familiari con Venezia. Nella presentazione faremo riferimento alla nozione di municipalità. Il comune di Venezia è diviso in 6 municipalità (figura n. 2).

## SUDDIVISIONE AREE GEOGRAFICHE

figura 2



**Q4**

L'area rossa, denotata dal n. 1, indica Venezia-Murano-Burano. La municipalità di Lido-Pellestrina è indicata in rosa, con il n. 2, Favaro Veneto con il n. 3, Mestre-Carpenedo con il n. 4, Chirignago-Zelarino in verde bosco, con il n. 5. Infine l'area blu amianto, con il n. 6, denota Marghera.

Faremo riferimento alla classificazione delle attività economiche in base al codice ISTAT Ateco (figura n. 3), cui ha accennato prima la dottoressa Venturelli, e vi faremo vedere dei dati raggruppati anche per natura giuridica, dove abbiamo diviso le aziende iscritte tra società di persone, società di capitali, ed una categoria onnicomprensiva, che contiene gli altri tipi di società.


### CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Ateco 2002 - figura 3

A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
B	PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
C	ESTRAZIONE DI MINERALI
D	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
E	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
F	COSTRUZIONI
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
H	ALBERGHI E RISTORANTI
I	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
J	ATTIVITÀ FINANZIARIE
K	ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
L	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
M	ISTRUZIONE
N	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
O	ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
P	ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE
Q	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

2

Con questi dati è possibile seguire i flussi delle varie attività produttive. Finora noi abbiamo esaminato solo le informazioni presenti all'anno 2000 e all'anno 2005 e abbiamo essenzialmente utilizzato le informazioni sulle aziende che




sono operative e sulle aziende che hanno cessato l'attività. Abbiamo anche dato un'occhiata alle nuove iscritte, però non abbiamo ancora utilizzato le informazioni relative alle aziende, se non per quel che rientra eventualmente nella cessazione dell'attività.

Il resto della nostra presentazione sarà organizzata in questo modo: prima di tutto vi proporremo una fotografia al 2005 delle aziende attive. Questa fotografia verrà fatta sia per settori che per distribuzione geografica, dove per distribuzione geografica intendo semplicemente la municipalità. Proporremo poi una fotografia per numero di addetti, ed una fotografia basata sulla combinazione di queste dimensioni. Abbiamo anche preparato un'analisi dell'evoluzione nel tempo dei diversi settori, dopodiché vorremmo di accennare al ciclo di vita delle imprese, esaminando anche le nuove aziende iscritte e le aziende cancellate.

La figura n. 4 mostra le aziende attive nel comune di Venezia per settore di attività al 31/12/2005. Si può notare che la maggior parte delle aziende attive nel 2005 è concentrata nel settore del commercio, cui si dedicano poco più del 30% delle aziende. Il 15% di aziende sono attive nel settore immobiliare, nelle attività immobiliari, manifatture, alberghi, ristoranti, costruzioni. Questo per quel che riguarda l'aspetto macro economico del comune di Venezia.

#### AZIENDE ATTIVE PER SETTORE DI ATTIVITA'

figura 4






Q4

Come si distribuiscono geograficamente queste aziende nell'area del comune? (figura 5).

### DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA AZIENDE

figura 5



La maggior concentrazione di aziende si trova a Venezia-Murano-Burano col 40% di aziende iscritte alla Camera di Commercio e attive. Il 35% delle aziende si concentra nell'area di Mestre-Carpenedo, seguita da Marghera con poco meno del 10%.


L'insieme di grafici a "torta" nella figura 6 dà la distribuzione delle aziende attive, sempre al 2005, per settore e per municipalità. Per facilitare la lettura, riportiamo solo i settori che sono più rappresentati. La chiave di lettura per i settori circolari di ciascun aerogramma è fornita nella figura stessa. Il commercio all'ingrosso e al dettaglio rappresenta il settore più diffuso praticamente in quasi tutte le municipalità: rappresenta il 31% dell'attività a Venezia-Murano-Burano, un risultato che può non essere una sorpresa per molti di voi, il 32% a Mestre-Carpenedo, il 28-29% a Favaro Veneto. Anche a Lido e Pellestrina più di 1/4 delle aziende attive si dedicano al commercio all'ingrosso e al dettaglio. L'area gialla nelle torte rappresenta le attività immobiliari, altro settore piuttosto rilevante, anche se presenta in termini di incidenza abbastanza variabilità attraverso le diverse municipalità: l'11% a Venezia-Murano-Burano, il 22% a Mestre-Carpenedo, il 16% a Marghera, attorno al 10% nelle altre municipalità del comune di Venezia. Il colore



rosa denota il settore delle costruzioni, che ha una presenza piuttosto consistente nel comune. Chirignago-Zelarino è la municipalità in cui le costruzioni rappresentano il settore più diffuso, con il 20% di aziende attive che si dedicano a questa attività, che è comunque abbastanza rilevante, sopra il 10%, in tutte le municipalità, tranne Venezia, dove occupa il 7% delle aziende.

## DISTRIBUZIONE AZIENDE ATTIVE NEL 2005 PER SETTORE E MUNICIPALITÀ

figura 6




Il numero degli addetti e' in sostanza l'unica variabile contenuta nel Registro Imprese che ci permette di fare inferenza sulle dimensioni delle imprese. Nella figura 7 si può vedere la distribuzione geografica degli addetti, vale a dire la distribuzione degli addetti per municipalità: la barra gialla indica il totale degli addetti, la barra azzurra i dipendenti e la barra viola rappresenta gli addetti che vengono dichiarati come lavoratori indipendenti.



Q4

## DISTRIBUZIONE ADDETTI PER MUNICIPALITA'

figura 7



Le tabelle seguenti (figure 8-9-10) mostrano come la maggior parte degli addetti sia impiegata a Venezia-Murano-Burano, seguita da Mestre-Carpenedo e Marghera come aree che impiegano il maggior numero di persone. Nella municipalità di Venezia-Murano-Burano si dichiarano circa 25 mila persone impiegate nel 2005, la maggior parte delle quali come lavoratore dipendente. Le tabelle che proponiamo dovrebbero essere abbastanza leggibili. Presentano la distribuzione degli addetti per settore e per municipalità in alcuni settori, ritenuti più rappresentativi: attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e dettaglio; alberghi e ristoranti; attività immobiliari, noleggio, informatica, servizi alle imprese, ricerca e sviluppo.

Ciascun pannello in queste tabelle si riferisce ad un settore di attività. Le colonne indicano la municipalità, mentre le righe riportano il numero totale degli addetti, disaggregati tra dipendenti e indipendenti, e la loro prevalenza sul totale degli addetti di ciascuna municipalità.

Il primo settore che abbiamo scelto di evidenziare è il settore delle attività manifatturiere. Il 16,5% degli addetti di Venezia-Murano-Burano è impiegato nell'attività manifatturiera. Questo equivale circa a poco più di 4 mila persone, di cui 3 su 4 sono dipendenti, 1 su 4 indipendenti. Il settore delle



attività manifatturiere occupa il 44%, poco meno di 1 su 2 degli occupati di Favaro Veneto, ed 1 su 4 di quelli di Marghera.

### DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI TRA DIPENDENTI E INDIPENDENTI PER SETTORE E MUNICIPALITA'

figura 8

Attività manifatturiere	Venezia-Murano-Burano	Lido-Pellestrina	Favaro-Veneto	Mestre-Carpenedo	Chirignago-Zelarino	Marghera
dipendenti	3102	207	1960	1331	177	2804
indipendenti	1009	64	120	478	123	188
addetti	4111	271	2080	1809	300	2992
%	16.51	14.78	44.11	13.01	17.56	25.81

Costruzioni	Venezia-Murano-Burano	Lido-Pellestrina	Favaro-Veneto	Mestre-Carpenedo	Chirignago-Zelarino	Marghera
dipendenti	1798	146	190	778	123	824
indipendenti	392	80	94	267	118	113
addetti	2190	226	284	1045	241	937
%	8.80	12.33	6.02	7.52	14.11	8.08

Il pannello successivo contiene i dati sugli addetti per il settore delle costruzioni. A Venezia-Murano-Burano meno di 1 addetto su 10 è occupato in questo settore, ma la prevalenza del settore raddoppia a Chirignago-Zelarino.

Settori che invece interessano molto Venezia sono il commercio all'ingrosso e al dettaglio e ovviamente alberghi, ristoranti. Per quel che riguarda il commercio all'ingrosso e al dettaglio abbiamo quasi 1 su 5 degli addetti occupati nel settore. Comunque, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio coinvolge una frazione consistente di addetti, 1 ogni 4, anche a Mestre-Carpenedo e Chirignago-Zelarino. Per quel che riguarda gli alberghi e ristoranti, IL Registro Imprese annovera più di 6 mila addetti a Venezia-Murano-Burano, vale a dire 1/4 della popolazione attiva. Sono sicura che questa non è una sorpresa, ma fa piacere vedere che le nostre elaborazioni confermano le aspettative.

**Q4****DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI TRA DIPENDENTI E INDIPENDENTI PER SETTORE E MUNICIPALITA'**

figura 9

Attività manifatturiere	Venezia-Murano-Burano	Lido-Pellestrina	Favaro-Veneto	Mestre-Carpenedo	Chirignago-Zelarino	Marghera
dipendenti	3102	207	1960	1331	177	2804
indipendenti	1009	64	120	478	123	188
addetti	4111	271	2080	1809	300	2992
%	16.51	14.78	44.11	13.01	17.56	25.81

■

Costruzioni	Venezia-Murano-Burano	Lido-Pellestrina	Favaro-Veneto	Mestre-Carpenedo	Chirignago-Zelarino	Marghera
dipendenti	1798	146	190	778	123	824
indipendenti	392	80	94	267	118	113
addetti	2190	226	284	1045	241	937
%	8.80	12.33	6.02	7.52	14.11	8.08

Un altro settore che ci è sembrato piuttosto attivo nel periodo analizzato, dal 2000 al 2005, è quello delle attività immobiliari, noleggio, informatica, servizi alle imprese, ricerca e sviluppo. Soltanto 1 su 10 degli addetti di Venezia-Murano-Burano è occupato in questo settore, che invece occupa molte persone a Mestre-Carpenedo, più di 1 addetto su 5, e ancora di più a Marghera, dove occupa il 35% degli addetti.

**DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI TRA DIPENDENTI E INDIPENDENTI PER SETTORE E MUNICIPALITA'**

figura 10

Attività immobiliari, .....	Venezia-Murano-Burano	Lido-Pellestrina	Favaro-Veneto	Mestre-Carpenedo	Chirignago-Zelarino	Marghera
dipendenti	2042	82	115	2638	103	3955
indipendenti	285	63	51	446	50	108
addetti	2327	145	166	3084	153	4063
%	9.35	7.91	3.52	22.18	8.96	35.04




Introducendo ora l'elemento dinamico nella nostra analisi, il grafico a barre che segue (figura 11) utilizza le informazioni contenute nel Registro Imprese per mostrare la distribuzione geografica delle sedi delle aziende attive al 31/12/1999 ed al 31/12/2005. Desidero sottolineare che il grafico si basa solo sulle sedi, e non su tutte le unità locali e che essenzialmente fa vedere solo la fotografia al 1999/2000 delle sedi di aziende attive e la fotografia al 2005. La percentuale di (sedi di ) aziende attive a Venezia-Murano-Burano in questi cinque anni rimane attorno al 40%, ma si nota una leggera diminuzione. Nello stesso periodo invece sono aumentate in percentuale, anche se di molto poco, le sedi a Mestre-Carpenedo, attestandosi attorno al 35%. Nelle altre municipalità dell'area veneziana si osserva una certa stabilità.

Come si sono evolute per settore le aziende veneziane in questi cinque anni? Di nuovo facciamo solo riferimento alle sedi (comunque i dati per le unità locali sono disponibili, semplicemente non c'è stato tempo per "pulirli", usando il linguaggio della dottoressa Venturelli).

#### DISTRIBUZIONE AZIENDE ATTIVE PER MUNICIPALITÀ E ANNO

figura 11






La figura n. 12 dà la distribuzione di (sedi di) aziende attive per settori di attività alle due date, 31/12/1999 e 31/12/2005. Focalizzando sulle evoluzioni più significative, spiccano i cambiamenti nel settore del commercio e nel settore delle attività immobiliari.


**DISTRIBUZIONE AZIENDE ATTIVE (SEDI) PER SETTORE E PER ANNO**

figura12



La percentuale di aziende attive occupate nel settore del commercio, che nel 1999 era del 35%, è diminuita nei 5 anni successivi, anche se nel 2005, è comunque ancora sopra il 30%. Sembra quasi che queste imprese si siano distribuite tra le attività immobiliari, che registrano un trend crescente e le costruzioni. Quando abbiamo mostrato loro questi dati, il dottor Crosta ed i suoi collaboratori hanno subito notato come questo trend corrispondesse poi a quella che è stata l'evoluzione dei provvedimenti a favore delle costruzioni e dello sviluppo delle attività immobiliari nella zona.


Purtroppo il moderatore mi sta facendo cenno di chiudere: passerò alle conclusioni subito dopo questo lucido, rimandandovi alla lettura della nostra relazione se questi risultati suscitano il vostro interesse. Utilizzando solo i dati di stock, la figura 13 evidenzia la dinamica delle aziende per settore in questo periodo. La barra verde indica la percentuale di (sedi di) aziende che abbiamo osservato nel 2000 (31/12/1999-1/1/2000) e che sono ancora nel Regi-



stro Imprese al 31/12/2005, mentre la barra rossa indica la percentuale di aziende che invece risultano essere cessate al 31/12/2005.

## DISTRIBUZIONE DEL MOVIMENTO DELLE AZIENDE PER SETTORE

figura 13



Tenete presente che qui utilizziamo solo i dati relativi alle sedi, quindi la nozione di aziende cessate va presa tra virgolette. Infine, la barra blu indica la percentuale di aziende che sono state create in questo periodo. Il grafico evidenzia un notevole dinamismo con cessazioni di attività, ma anche creazione di nuove sedi. Nuovamente, il commercio spicca come uno dei settori più attivi, sia in termini di attività che cessano ma anche di attività che vengono create. Anche questo grafico evidenzia come il settore delle costruzioni sia in crescita, con più aziende che vengono create rispetto a quelle che cessano l'attività. Un altro settore in crescita è quello delle attività immobiliari, mentre sembra ci sia meno "movimento" negli altri settori.

Per concludere, spero di avervi convinto del fatto che il Registro Imprese contiene informazioni molto ricche nelle varie dimensioni di analisi: dal punto di vista del settore economico, dell'area geografica, della natura giuridica, del



Q4

numero di addetti o della combinazione di queste dimensioni, nonostante ci siano quei problemi, cui accennava anche la dottoressa Venturelli, legati alla accuratezza di alcune informazioni. Non c'è stato il tempo oggi di mostrare risultati relativi all'importanza del ciclo di vita delle imprese, ma sono a disposizione per coloro che siano interessati.

Nonostante i risultati che vi abbiamo mostrato oggi siano molto preliminari, ci hanno permesso di evidenziare chiaramente come il Registro Imprese possa essere utilizzato per studiare gli effetti della politica economica (si veda per esempio l'evoluzione dei settori delle costruzioni e delle attività immobiliari).

Dott. R. Crosta

Data l'ora tarda direi che possiamo concludere qui. Io vi ringrazio tutti quanti, credo che sia stata un'esperienza utile per tutti, anche questa di vedere un esempio pratico di come si possono lavorare i dati del Registro Imprese. Un ringraziamento davvero a tutti, soprattutto a chi ha avuto la pazienza di rimanere qui fino alla fine.

Buona serata.





CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
VENEZIA

## i Quaderni della Camera

### Della stessa collana:

- 1 Prospettive e scenari dell'economia in un'Europa che cambia
- 2 Responsabilità Sociale: le reali opportunità per le imprese
- 3 IVa Giornata dell'Economia

